

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLV

BARI, 14 APRILE 2014

n. 50



Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI CASARANO

Modifiche Statuto comunale

Pag. 12796

COMUNE DI LECCE

Statuto comunale

Pag. 12801

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA MURGIA - UNICAM

Atto Costitutivo

Pag. 12828

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI CASARANO

Modifiche Statuto comunale**CITTÀ DI CASARANO
(Provincia di Lecce)****MODIFICA STATUTO COMUNALE**

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 del d.lgs. 267/2000, **si rende noto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2014 sono state approvate le seguenti modifiche allo Statuto Comunale

l'art. 3 è riformulato nel modo seguente:

Art. 3

*Principi fondamentali
per l'azione amministrativa del Comune*

1. Il Comune riconosce la centralità della dignità del cittadino che è il soggetto della gestione democratica, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, fra le quali la famiglia occupa un posto di primario rilievo; ne assicura la più ampia partecipazione come valore fondamentale della vita della comunità locale.

2. Riconosce le libere forme associative come realtà intermedie fra le istituzioni ed il singolo cittadino.

3. Promuove la crescita civile della Comunità, valorizza le risorse culturali, storiche ed artistiche di Casarano e favorisce lo sviluppo economico-sociale salvaguardando il territorio comunale quale bene della comunità e il rispetto della vita di tutti gli esseri viventi.

4. Il Comune riconosce i valori ambientali e paesaggistici del suo territorio e l'insieme del suo patrimonio artistico, storico ed archeologico come bene essenziale della Comunità e ne assume la salva-

guardia come obiettivo generale della propria azione amministrativa.

5. Promuove la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio preservandole da ogni forma di utilizzo che ne comprometta l'integrità e gli equilibri biologici anche mediante apposite convenzioni con i privati o partecipazione anche con i privati a società per azioni a prevalente capitale pubblico.

6. Indirizza la sua attività alla rimozione delle cause di qualsiasi natura che impediscano il pieno sviluppo morale e materiale del cittadino.

7. Promuove la solidarietà della Comunità locale, in particolare verso le fasce di popolazione più deboli e valorizza le diverse culture che nella città convivono.

8. Dà priorità alla riqualificazione, al riordino e al potenziamento dei servizi esistenti per l'attuazione degli interventi sociali e sanitari, previsti dalla Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, con le modalità di coordinamento ed un servizio di segreteria, per i rapporti con gli utenti disciplinati dal Regolamento.

9. Favorisce pari opportunità tra uomo e donna.

10. Contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza della collettività nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione.

11. Assume le esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle formazioni sociali, dei lavoratori, come elemento fondamentale per l'organizzazione dei tempi e delle modalità della vita cittadina.

12. Impronta la sua azione amministrativa al principio di economicità ed al metodo della pianificazione e della programmazione.

13. Favorisce e sviluppa, nell'esercizio delle proprie funzioni, i rapporti di collaborazione con gli altri Enti Locali, nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta Europea della Autonomie Locali.

14. Interagisce con altri enti promuovendo ogni forma di collaborazione idonea ad inserire l'attività comunale nelle iniziative di carattere sovracomunale, intercomunale e provinciale.

15. Promuove patti di gemellaggio con città di altri Paesi europei ed extraeuropei per valorizzare ogni forma di collaborazione, amicizia e solidarietà tra i popoli e le culture, secondo le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno con circolare 27-8-1990, n. 80-202674.

16. Promuove, sviluppa ed affina le conoscenze professionali dei cittadini, funzionali al miglioramento delle opportunità occupazionali, anche attraverso la formazione professionale.

l'art. 10 è riformulato nel modo seguente

Art. 10
*Spese per la campagna elettorale
ed anagrafe dei redditi*

1. Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio comunale i candidati alla carica di Sindaco rendono pubblico il rendiconto delle spese sostenute nella campagna elettorale; tale documento è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni. Le copie di tali atti potranno essere richieste e rilasciate solo dopo l'avvenuta consultazione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Prima dell'insediamento il Consigliere comunale dovrà presentare il certificato, di data non anteriore a un mese, rilasciato dal Casellario Giudiziale presso il Tribunale e il certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica della Pretura e del Tribunale.

3. Per assicurare la trasparenza è costituita l'anagrafe dei redditi del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri. Costoro devono comunicare, annualmente e secondo le modalità stabilite dal regolamento, i compensi, le indennità, i rimborsi spese a qualsiasi titolo percepiti e collegati alla carica e alla funzione e i redditi posseduti, nel rispetto del disposto di cui al D.lgs.33/2013.

l'art. 26 è riformulato nel modo seguente

Art. 26
Attribuzioni

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario Generale;
- c) nomina la Giunta e può revocare i componenti;
- d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

- e) nomina e revoca il Segretario Generale secondo i criteri, i limiti e le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;
- f) comma soppresso
- g) può conferire funzioni direzionali previste dalla legge al Segretario Generale;
- h) sentito il Segretario Generale nomina e revoca i responsabili e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- i) coordina e organizza sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, e previa intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici con particolare riguardo alle esigenze complessive e generali degli utenti
- l) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
- m) convoca e presiede la Giunta comunale;
- n) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
- o) esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge;
- p) può incaricare Assessori e Consiglieri di rappresentare il Comune in pubbliche manifestazioni.

l'art. 29 è riformulato nel modo seguente

Art. 29
Deleghe al Segretario e ai Funzionari

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categoria, al Segretario Generale.

2. Il Sindaco può delegare a impiegati funzioni di ufficiale del governo nei casi previsti dalla legge. L'atto di delega è comunicato al Prefetto.

l'art. 47 è riformulato nel modo seguente

Art. 47

Il Difensore Civico

articolo soppresso

l'art. 48 è riformulato nel modo seguente

Art. 48

L'elezione del Difensore Civico

articolo soppresso

l'art. 58 è riformulato nel modo seguente

Art. 58

*Principi organizzativi
e organizzazione generale*

1. L'ordinamento degli Uffici e servizi disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare l'espletamento delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici..

2. La struttura organizzativa del Comune è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi. La struttura organizzativa non prevede la "dirigenza". I dipendenti apicali nella struttura organizzativa sono i "Funzionari", inquadrati nella categoria giuridica "D3".

3. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo la Giunta può istituire un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, del quale possono far parte dipendenti dell'ente o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, purché il Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del d.lgs. 267/2000.

4. La Giunta istituisce altresì gli uffici e i servizi obbligatori per legge. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire ai suddetti uffici, sono disciplinati dalla legge o da norme regolamentari.

5. Il Sindaco e la Giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.

6. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

l'art. 59 è riformulato nel modo seguente

Art. 59

Il Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 del d.lgs. 267/2000. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

2. Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione.

4. Al Segretario Comunale è consentito di controdedurre in un congruo termine, passato infruttuosamente il quale, si intende revocato. In caso di presentazione di memoria di replica, occorrerà procedere ad una nuova deliberazione che tenga conto delle deduzioni addotte, seguita poi dal provvedimento sindacale.

5. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

- c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività;
- d) esercita gli ulteriori compiti attribuiti dalle leggi, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

6. Gli organi dell'Ente possono chiedere al Segretario Comunale la consulenza giuridico - amministrativa, in relazione alla complessità di una determinata proposta deliberativa o di determinazione, sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, o di sintetica consulenza scritta.

7. E' fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale.

l'art. 60 è riformulato nel modo seguente

Art. 60

Il Vicesegretario Generale

1. Le funzioni di vice Segretario Comunale sono attribuite, anche con validità temporanea, con provvedimento del Sindaco. Il vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Sostituisce direttamente il Segretario in caso di assenza, impedimento, quando la vacanza non supera i 15 gg consecutivi. Nell'esercizio della funzione vicaria, il vice Segretario compie tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario.

3. Nelle ipotesi di assenza o impedimento del Segretario per periodi superiori al termine di cui al primo comma, alla sostituzione provvede l'Agenzia Autonoma dei Segretari, secondo le procedure dalla stessa stabilite.

l'art. 61 è riformulato nel modo seguente

Art. 61

Settori, servizi e uffici

1. La pianta organica individua distinti settori, servizi e uffici con le relative competenze.

2. La Giunta comunale stabilisce, ispirandosi a criteri di omogeneità, complementarietà e flessibilità, il numero di settori in base alle reali esigenze della

Amministrazione, in modo da ottenere il conseguimento degli obiettivi fissati dal programma.

3. La responsabilità del settore è affidata, con decreto del Sindaco a un dipendente di ctg D, con priorità ai funzionari (ctg. D3), cui viene conferita la titolarità della posizione organizzativa ai sensi del CCNL vigente.

4. La responsabilità del servizio è affidata con nomina del responsabile di settore, prioritariamente ai dipendenti di ctg. D.

5. Gli incarichi sono affidati in base a criteri esclusivi di competenza e professionalità.

6. La responsabilità connessa alla direzione dei settori e dei servizi è relativa al conseguimento degli obiettivi nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi.

7. In casi eccezionali e se compatibile con la normativa "anticorruzione" (nel caso in cui il segretario comunale è nominato "responsabile anticorruzione"), il sindaco può affidare la responsabilità di settore al segretario generale.

l'art. 62 è riformulato nel modo seguente

Art. 62

Responsabili di Settore

1. Ai Responsabili di Settore, incaricati di posizione organizzativa, con la sovrintendenza del Segretario Generale, spetta il compito essenziale di dirigere e coordinare attività omogenee per scopo ed orientamento di servizio.

In particolare il Responsabile di Settore svolge i seguenti compiti:

- a) coordina l'intero Settore, con potere di direzione e coordinamento dei responsabili di servizio, al fine di assicurare un indirizzo unitario in relazione a fini comuni, consentendo all'amministrazione un'azione coordinata per la realizzazione di programmi e per il conseguimento di obiettivi che sottintendono politiche e finalità omogenee;
- b) propone i programmi e il budget di settore;
- c) formula piani periodici di fabbisogno di risorse umane;
- d) definisce gli obiettivi e gli standards di riferimento dei servizi erogati;
- e) assicura il monitoraggio dei risultati e della qualità dei servizi;

- f) verifica e controlla la congruità dell'azione amministrativa dell'intero Settore con gli obiettivi e i programmi assegnati dagli organi politici;
- g) esercita, con riferimento al settore, le seguenti funzioni:
- il coordinamento del Settore con potere gerarchico e di direzione;
 - l'istruzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed il rilascio dei pareri previsti dalla legge;
 - l'individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
 - la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, se non assegnate al segretario generale;
 - la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - la stipulazione dei contratti;
 - gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla legge vigente in materia di prevenzione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
 - le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dal presente regolamento o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l'art. 63 è riformulato nel modo seguente

Art. 63
Servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi

pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni o l'espletamento di attività rivolte a promuovere e realizzare lo sviluppo sociale, civile ed economico della Comunità.

2. Il Comune gestisce i servizi pubblici, nei modi e con le forme consentite dalla legislazione vigente, mediante strutture che assicurano la migliore efficienza ed efficacia, ricercando la collaborazione con soggetti pubblici e privati, o costituendo consorzi o attivando convenzioni con altri Comuni o con la provincia, con possibilità di costituire uffici comuni ovvero con delega di funzioni a favore di uno degli enti aderenti, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Il Consiglio comunale ne approva lo statuto o apposita convenzione.

l'art. 64 è riformulato nel modo seguente

Art. 64
Forme di gestione

1. Il Comune, se previsto dalla legislazione vigente, può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, o a mezzo di società di capitali. In tal caso il funzionamento delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali segue la disciplina prevista dagli articoli seguenti, fermo restando che ogni variazione prevista dalla legislazione vigente sarà integrativa e modificativa, a tutti gli effetti, delle presenti norme.

Il presente avviso di modifica è stato pubblicato all'Albo Pretorio Informativo Comunale, accessibile dal sito web dell'ente avente il seguente indirizzo www.comune.casarano.le.it per la durata di 30 giorni; è stato inviato al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai fini della relativa pubblicazione, nonché al Ministero degli Interni per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti comunali.

Le modifiche statutarie entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Casarano, lì 7 aprile 2014

Il Segretario Generale
Dott. Giancarlo Ria

COMUNE DI LECCE

Statuto comunale

CITTÀ DI LECCE

Settore Affari Generali ed Istituzionali

STATUTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 14 marzo 2014

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e succ. mod. e int.

**TITOLO I
PREAMBOLO**

Questo è lo Statuto che il Comune di Lecce ha adottato, sottoponendo a revisione quello già in vigore (deliberazione del Consiglio n. 60 in data 05.02.997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 19 marzo 1997 n. 31, a sua volta risultato della revisione di quello già prima in vigore ed adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale del 10 ottobre 1991 e del 03 febbraio 1992 n. 37, nel B.U. del 4 maggio 1992 n. 85.

Questo Statuto è stato adottato sia per espressa autonoma volontà del Consiglio Comunale (Delib. C.C. n. 173 in data 31.7.2000 e succ. integrazioni, sia per la esigenza di rivedere quello già vigente e renderlo rispondente ai principi ispiratori dell'Ordinamento della autonomia locale, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e succ. mod. e int.

La funzione di questo Statuto è quella voluta dalla legge: stabilire le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, le quali, nella formazione si ispirano ai

PRINCIPI FONDAMENTALI

che qui si indicano ed ai quali si ispireranno gli operatori, in sede di interpretazione e di applicazione, nella ricerca del senso delle parole della *vis ac potestas* delle norme espresse nelle parole.

Il Comune di Lecce è l'Ente che rappresenta la comunità dei cittadini organizzata ed ordinata sul suo territorio, ne promuove lo sviluppo; sempre nel rispetto dei principi sulla sussidiarietà, rappresenta e cura tutti gli interessi ed i diritti della Comunità stessa e dei Cittadini che fanno parte (Ambiente, Arte, Cultura, Educazione, Giustizia, Igiene, Religione, Salute, Sicurezza, Storia, Territorio, Tradizione, Tradizioni Popolari, etc.) e ne cura gli interessi.

E' autonomo, con i carismi suoi propri, nella unità ed indivisibilità della Repubblica, ed ispira il proprio essere e la propria attività ai principi della Carta Costituzionale e, quindi, a quelli generali dell'Ordinamento ed a quelli precisi dell'Ordinamento sulle autonomie locali.

Promuove e favorisce la partecipazione diretta al Governo della Città di tutti i cittadini che la abitano e delle loro formazioni sociali, e si impegna, quindi, a realizzare il principio di sussidiarietà.

- Autonomamente svolgendo le funzioni ed i compiti amministrativi propri, relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità leccese;
- Svolgendo le proprie funzioni, anche per mezzo delle attività che sono esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali (tra queste prima di tutte la famiglia);
- Favorendo l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza e pregio sociali da parte delle famiglie, delle associazioni, delle comunità minori (istituzionali od anche di fatto) operanti nel territorio, non senza particolare attenzione a quelle, tra esse, impegnate nel volontariato per la tutela dei diritti e per la prestazione di assistenza, con riferimento agli aspetti nevralgici del quotidiano della Comunità quali, ad esempio, i Fanciulli, i Giovani, i Consumi, la Salute.

Riconosce il valore e la funzione degli istituti di partecipazione.

Riconosce che, la realizzazione del principio di sussidiarietà esige la cultura della solidarietà politica-economica- sociale, che si fa impegno condiviso (e non è imposizione) di adempimento dei doveri relativi.

Riafferma il diritto umano della uguale dignità dei cittadini e degli abitanti, in quanto Persone, senza distinzione di status sociale e personale, di opinione politica e di credo religioso, di età, di sesso, di razza,

di lingua, ed anzi promuove in maniera particolare la cultura della solidarietà verso gli ultimi, ossia verso i soggetti deboli ed indifesi, assumendo, quale compito primario la tutela dei diritti dei fanciulli, degli anziani, dei malati (esaltando, qui, il ruolo della Famiglia), la tutela delle fasce emarginate della popolazione e delle minoranze etniche, confermando l'impegno a rimuovere ogni ostacolo che di fatto limiti l'uguaglianza ed ostacoli l'esercizio delle libertà fondamentali nella Vita della Città;

Tutela il lavoro e la produzione locali, con attenzione particolare all'Artigianato, in tutte le varie e variegate forme della antica gloriosa tradizione popolare leccese, e dunque, con riferimento particolare alla lavorazione della pietra leccese, alla cartapesta, al ferro battuto, alla figulia; non trascura il crescere di altre forme viventi di artigianato locale; favorisce, nel rispetto delle regole del mercato, la conservazione e la crescita della piccola impresa e della sua cultura;

Tra i carismi, tradizionali e vivi, propri della comunità riconosce

- Quelli umanistici della Religione, della Cultura umanistica, dell'Arte, del Diritto e riconosce che essi si inseriscono in un territorio che ha proprie e rilevanti caratteristiche ambientali, ed un proprio, unico, prestigioso patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico - in esso, basilare, il "suo" *Barocco* - segnato da profonda antica religiosità popolare, con riferimenti storici all'essere, questo territorio, da sempre, luogo centrale dell'incontro di culture diverse ed "immigrate" con la più tradizionale cultura mediterranea autoctona; non trascura il ricoprirsi ed il rivitalizzarsi, anche con l'impegno della Istituzione di Alta Cultura, della vocazione e dell'impegno verso la Scienza e la Cultura scientifica, nelle quali la Comunità non mancò di esprimersi;
- Quelli umani e solidaristici della accoglienza fraterna nei confronti dell'esodo delle Popolazioni del Sud e dell'Oriente del Mondo, del quale non manca di cogliere l'effetto dell'incontro e si impegna perché il valore di questi attributi della comunità sia compreso e coltivato nella società naturale per eccellenza, nelle formazioni sociali libere e spontanee, nelle formazioni istituzionali, con le quali interagisce nella "Costruzione della Città per l'Uomo";

Opera, dunque, per impedire che il Centro Storico muoia, ed anzi è impegnato per salvarne il patrimonio di interesse mondiale, tutelandone la vitalità abitativa; opera, ad un tempo per impedire che la periferia, soprattutto quella popolare, sia emarginata ed opera, quindi, per arricchirla di vitalità e di ragioni di partecipazione; si adopera perché le due realtà, fisicamente separate, ritrovino integrazione e fusione umane.

Garantisce rapporti privilegiati

- Con la Famiglia, società naturale in sé, cellula vitale del tessuto cittadino, della quale riconosce le insostituibili funzioni, soprattutto quale spazio esclusivo di vera educazione permanente e di crescita anche civica, e della quale promuove la soggettività giuridica e politica, e favorisce la presenza e la partecipazione reale, nei luoghi e nei momenti delle responsabilità decisionali;
- Con la scuola, a sua volta Comunità educante ed interagente con la famiglia stessa e con la comunità civica;
- Con gli enti e gli Istituti di religione, incarnati per antichissima tradizione nel territorio leccese, dei quali riconosce anche le funzioni di promozione umana, di presenza umanitaria, e di giustizia sociale.

Rileva che sul territorio cittadino insistono, operano e devono interagire istituzioni di Alta Cultura e di Istruzione superiore (Università, Conservatorio, Accademia) e di Giurisdizione Superiore (Corte di Appello, Tribunale Amministrativo Regionale, Commissione Tributaria Regionale), di Religione (Arcidiocesi, Comunità Religiose, etc.), di Governo e di Alta amministrazione di servizi (Prefettura, Provveditorato agli Studi, Autorità Militari, Azienda Sanitaria), che appartengono alla Comunità salentina o per antico diritto e per suo antico merito o ad essa riconosciute nell'attuale contesto amministrativo, anche formalmente in conseguenza dell'impegno di suoi cittadini illustri, di Centri di Studi, di Ordini Professionali e di altre formazioni sociali libere ed istituzionali, che per tali realizzazioni e riconoscimenti hanno operato con grande impegno; la Comunità Leccese ne è orgogliosa e non per ostentazione, che esse sono, ciascuna, servizio essenziale in favore di cittadini non soltanto di questa, ma di comunità e cittadini che, per grande parte, non appartengono al territorio cittadino. E di esse si fa carico il Comune di Lecce, sia in sé, per i valori culturale e storico che

esse esprimono, sia per la funzione di servizio "extraterritoriale" che esse svolgono; con esse e con le comunità nelle quali esse si realizzano (che, in talune manifestazioni, sono numerose e popolari), il Comune di Lecce interagisce, e favorisce rapporti di collaborazione, con la partecipazione e nella solidarietà, apprestando loro ogni servizio di supporto. Il Comune garantisce e tutela il contribuente sulla base dei principi contenuti nella legge 212/00 "Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente;

Il Comune promuove la applicazione del principio di sussidiarietà anche riguardo alla amministrazione della giustizia; rivendica il diritto umano e costituzionale secondo il quale anche il Popolo Salentino deve partecipare direttamente alla Amministrazione della Giustizia e promuove nei cittadini la cultura della conciliazione, la educazione alla composizione dei conflitti, su diritti e su interessi, mediante patti diretti piuttostochè con il tradizionale ma dimissionario ricorso a strumenti giurisdizionali e promuove la costituzione e la crescita degli istituti deputati a spegnere i conflitti sociali ed individuali.

Riconosce che la educazione e la cultura civiche in questa Comunità è essenziale per la Vita e la Speranza di Vita, libera e democratica di essa, costruita sulla solidarietà e sulla partecipazione, e riconosce che veicoli essenziali per la diffusione di educazione e cultura sono i liberi strumenti, anche locali, della Comunicazione Sociale, che, pluralisticamente articolati, vanno promossi nel ruolo di severi e speculari censori della Comunità medesima.

Art. 1

Territorio - Nome Stemma - Gonfalone

Il territorio del Comune di Lecce è quello circoscritto nella perimetrazione riportata nella planimetria aggiornata e depositata nell'Ufficio competente.

Il Comune svolge le funzioni ed esplicita la attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali, anche con le funzioni extraterritoriali cui è cenno nel preambolo.

Ha propri Nome di Città, Stemma, Gonfalone, che sono quelli propri della sua storia e della sua tradizione:

- il nome è **CITTA' DI LECCE**, del quale è rivendicata l'esclusività;
- lo stemma rappresenta una lupa nera passante, al centro e rivolta verso la sinistra di chi guarda, davanti ad un albero d'elce al centro, in campo d'argento su scudo sannitico, sormontato dalla corona murale dalle cinque torri;
- il gonfalone è costituito da un drappo di colore bianco, con ornamenti dorati, riprodotto lo stemma ed il nome della Città e sorretto da aste metalliche bronzate.

Il Sindaco può disporre che in cerimonie ufficiali solenni, nelle quali sia presente, rappresentata, la Comunità, venga esibito il gonfalone.

Solo ove sussistano ragioni di pubblico interesse, comunque connessi con la rappresentatività, la Giunta può autorizzare la riproduzione dello stemma e l'uso del nome.

Art. 2

Autonomia e partecipazione

Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dai principi generali dell'ordinamento e dallo Statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo nel rispetto del principio di sussidiarietà, la partecipazione di tutti i cittadini, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.

A tale fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della Comunità, assicurando in ogni caso la parità e la pari opportunità fra i due sessi.

Il Comune promuove ogni forma di collaborazione e partecipazione con le Amministrazioni delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto e di tutte le altre Istituzioni operanti sul Territorio del Salento, nonché di altri Organismi locali, per l'esercizio di peculiari funzioni volte allo sviluppo integrato ed armonico dell'area ionico-salentina.

Il Comune promuove, altresì, iniziative volte a definire forme di collaborazione economica, sociale e culturale con gli Organismi comunitari, nell'ambito dei principi e delle finalità della "Carta Europea

dell'Autonomia Locale", nonché con i Paesi dell'area Mediterranea e dell'Est Europeo, agevolando in particolare forme di cooperazione, di scambio, di partenariato e di gemellaggio.

Art. 3
Pari opportunità

Il Comune di Lecce opera per superare le discriminazioni esistenti fra i sessi e per garantire effettive condizioni di pari opportunità.

A tal fine nella Giunta Comunale e negli altri organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendenti, entrambi i sessi devono essere rappresentati.

L'azione del comune, degli enti, aziende ed istituzioni, è informata a criteri di uguaglianza sostanziale nell'accesso al lavoro e nel suo svolgimento, nell'istruzione formazione professionale, nella valorizzazione di attività culturali, sociali e del tempo libero.

Art. 4
Consiglio comunale dei ragazzi

Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi può deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 5
Poteri e funzioni

Il Comune di Lecce è Ente autonomo con propria personalità giuridica titolare di poteri e funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi ed

in conformità del presente Statuto; può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa di diritti ed interessi propri;

ha ampia autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva, finanziaria.

Art. 6
Salute - ambiente - sicurezza sociale

A) Fermo il principio di sussidiarietà, il Comune quanto al diritto alla salute ed alla salubrità dell'ambiente:

- si impegna per la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della Comunità ed all'uopo, promuove l'approfondimento e la elaborazione di adeguata e propria politica sanitaria sia in proprio, sia in concorso e cooperazione con gli altri enti cui l'ordinamento attribuisce la responsabilità di tale delicato settore;
- si avvale delle Aziende e dei Presidi operanti sul territorio, curando soprattutto che, nella programmazione, nella gestione, nel controllo della attività di questi siano certe la presenza e la partecipazione effettiva delle associazioni di volontariato di tutela dei diritti e di assistenza e siano assicurate la presenza e la efficienza di uffici preposti alla tutela dei diritti del cittadino utente e della sua famiglia con immediatezza rispetto all'insorgere della contestazione;
- riconosce che il territorio appartiene alla comunità la quale esprime la politica di quella appartenenza con indirizzi ed attività di governo ispirati al rispetto dei beni ambientali e culturali e dell'ambiente in assoluto, presupposto di convivenza e crescita pacifica nella comunità, e ne promuove la cultura; richiede quel rispetto a tutti e si impegna a difenderlo anche nei confronti di enti erogatori di servizi;

B) quanto alla sicurezza sociale:

- eroga servizi gratuiti o a pagamento nel quadro della sicurezza sociale;
- assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili, invalidi, ai meno abbienti, ai cittadini immigrati;
- concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali;

- riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo e formativo della pratica sportiva;
- assicura, avvalendosi delle strutture sanitarie presenti sul territorio, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della Comunità locale;
- concorre alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune, anche attraverso il rispetto dell'ambiente cittadino;
- attua secondo le modalità previste nelle leggi, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- eroga contributi a favore dei singoli, o di gruppi, che non abbiano finalità di lucro;
- protegge e tutela gli animali e ne favorisce le condizioni di esistenza nel rapporto con l'ambiente e la salute della comunità;
- riconosce la maternità quale valore sociale e ne tutela ogni manifestazione.

Art. 7
Cultura e arte

Il Comune tutela e valorizza il Patrimonio culturale ed artistico della Città in tutte le sue forme ed espressioni. A tal fine promuove la collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni; promuove iniziative di incontro e scambio, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali; favorisce le iniziative fondate sulla storia e sulle tradizioni locali.

In particolare stabilisce rapporti di collaborazione con l'Università, l'Accademia delle Belle Arti ed il Conservatorio di Musica.

Provvede con interventi di sostegno ad incentivare momenti formativi professionali:

- per il restauro;
- per l'artigianato artistico;
- per le espressioni culturali ed artistiche tipiche della Città.

Art. 8
Sviluppo economico

Il Comune esercita la propria azione regolamen-

tare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale, nel rispetto della programmazione comunitaria, nazionale, regionale e provinciale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione.

In tale prospettiva:

- istituisce, regola e coordina le attività commerciali, al fine di tutelare il consumatore;
- favorisce lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione;
- tutela il commercio, le produzioni e l'artigianato locali;
- favorisce, con il concorso delle categorie interessate, la costituzione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali, artigiane e commerciali nel rispetto della pianificazione territoriale;
- promuove di concerto con gli Enti preposti e gli operatori privati lo sviluppo delle attività turistiche per la valorizzazione delle componenti culturali naturali, sociali ed economiche del territorio;
- attua interventi per la protezione della natura, d'intesa con la Regione, e vigila sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio;
- organizza la propria attività amministrativa al fine di incentivare e favorire gli insediamenti produttivi di particolare
- interesse economico per la collettività;
- promuove, organizza, gestisce e realizza, senza scopo di lucro, attività di orientamento e/o formazione professionale, anche mediante corsi e/o attività similari, finanziate con risorse pubbliche e/o con sistemi di partenariato.

Art. 9
Assetto ed utilizzazione del territorio

Il Comune determina la politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio, la prevenzione e la eliminazione dei fattori di inquinamento, salvaguardando le attività produttive locali;

- garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione dell'ambiente, del patrimonio artistico, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture

sociali, impianti industriali e commerciali, verde pubblico e privato;

- attua un rigoroso controllo del territorio al fine di garantire la tutela del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche; organizza un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze ed alla vivibilità della comunità e che garantisca il superamento delle barriere architettoniche;
- promuove e coordina d'intesa con gli altri enti interessati, accordi per realizzazione di servizi ed opere di interesse comune.

Art. 10

L'attività amministrativa

L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge e dal presente statuto nonché dai regolamenti attuativi ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune promuove i principi ed attua gli strumenti idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi anche di interesse generale.

Il Comune promuove programmi di intervento volti a sviluppare l'innovazione dell'azione amministrativa, finalizzati ad incrementare l'accessibilità dei sistemi di e-government per facilitare le relazioni amministrative con i cittadini e le imprese applicando i principi di cui al C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale) e ss. mm. e ii.

Art. 11

Programmazione

Il Comune:

- determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale, culturale e territoriale.
- assicura, nella formazione dei programmi, piani e progetti l'interazione di tutti gli organismi di partecipazione e consultazione;
- partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge alla formazione dei piani e programmi sovracomunali.

Art. 12

L'informazione

Il Comune assicura l'informazione, promuove l'immagine della Città e cura l'istituzione di mezzi e strumenti della comunicazione idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di rilevanza comunale.

TITOLO II

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE C A P O I

Art.13

Titolari dei diritti di partecipazione

Le disposizioni di questo titolo si applicano oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:

- ai cittadini non residenti;
- ai cittadini stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune di Lecce.

Il consiglio comunale approva appositi regolamenti, mediante i quali vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

La partecipazione degli interessati all'attività amministrativa deve avvenire secondo i principi della L. 241/90 e ss. mm. e ii.

Art. 14

Istituti di partecipazione

Sono Istituti della partecipazione:

- a) l'iniziativa popolare;
- b) i referendum;
- c) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- d) l'azione popolare;
- e) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
- f) le carte dei diritti;

Art. 15

Organismi di partecipazione e consultazione

Sono organismi di partecipazione e consultazione:

- a) le Consulte;
- b) il Forum della Città.

CAPO II

Art. 16

L'iniziativa popolare

I cittadini e gli apolidi di cui all'art. 13, singoli o organizzati, che abbiano compiuto il 16° anno di età, possono avanzare petizioni all'Amministrazione Comunale.

Tali petizioni possono essere rivolte sia al Sindaco, sia al Consiglio Comunale che le affronta, con inserimento nell'O.d.G. delle sedute straordinarie o in specifiche sedute. Le petizioni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale che abbiano interesse generale o particolare gravità e devono essere ampiamente motivate e accompagnate da un congruo numero di firme (almeno cinquecento).

Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione delle petizioni al protocollo generale del Comune, il tema deve essere discusso dal Consiglio Comunale che provvede ad adottare le deliberazioni del caso, dopo illustrazione da parte del primo firmatario. Entro lo stesso termine, il Sindaco deve pronunciarsi in merito a quanto di sua competenza.

L'Amministrazione Comunale nei modi stabiliti dal regolamento agevola le procedure e favorisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto d'iniziativa assicurando anche l'assistenza dei competenti uffici.

Il Regolamento stabilisce le norme per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

CAPO III REFERENDUM

Art. 17

Consultazione popolare

Può essere promossa la Consultazione Popolare su temi e provvedimenti di interesse generale in materia di esclusiva competenza locale dal Consiglio Comunale, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Hanno diritto al voto i cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età al momento dell'indizione della consultazione.

Art. 18

Il referendum propositivo

Il Referendum Popolare può essere proposto quando sia stata depositata presso la Segreteria Generale una richiesta formulata da tre promotori ed accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi almeno tremila sottoscrizioni, legalmente raccolte nei tre mesi precedenti, fra i cittadini elettori.

Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il Referendum Consultivo.

Se, prima dello svolgimento del Referendum Propositivo, i competenti Organi del Comune abbiano provveduto - e per il Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi - sul medesimo oggetto, il Referendum è precluso.

Il Referendum propositivo è ritenuto valido se ha partecipato alle votazioni la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento dell'indizione del referendum.

Art. 19

Il referendum abrogativo

Il Referendum abrogativo può essere proposto, sulle materie non escluse dal successivo art. 21, dal 15% degli aventi diritto al voto.

Il Referendum abrogativo può essere proposto non prima di 90 giorni e no oltre i 180 giorni dalla data di emanazione dell'atto oggetto di referendum.

Quando sia già stato indetto referendum su un argomento, con esito negativo, lo stesso non può essere riproposto prima di due anni.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Le competenze sulla legittimità del quesito referendario è affidata alla competenza della Commissione di cui al successivo art. 20.

Il Referendum abrogativo è ritenuto valido se ha partecipato alle votazioni la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Nel caso di validità del Referendum abrogativo, il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della

consultazione entro 45 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

Art. 20

Procedura attuativa dei referendum

La valutazione sulla proponibilità dei quesiti referendari è affidata ad una commissione tecnica composta dal Segretario Generale del Comune, da un Magistrato amministrativo del TAR di Lecce designato dal Presidente del TAR di Lecce e da un avvocato nominato dall'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Lecce. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'Amministrazione Comunale.

La Commissione è convocata dal Sindaco e presieduta dal componente più anziano, sino alla nomina del Presidente che avverrà nella prima seduta valida.

Entro novanta giorni dal proprio insediamento, che avverrà entro trenta giorni dal deposito degli atti relativi alla proposta referendaria presso la Segreteria del Comune, la Commissione Tecnica valuterà sia l'ammissibilità dei quesiti che la legittimità della procedura seguita con la convalida delle firme raccolte.

Il referendum è indetto dal Sindaco per una data ricadente non prima di sessanta e non oltre novanta giorni dalla ultimazione delle operazioni della Commissione Tecnica.

Art. 21

Limiti ai referendum

Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di Statuto e di Regolamenti interni, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari statali e regionali.

Il referendum non può inoltre essere ammesso su materie in contrasto con la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

Una proposta di referendum che non sia stata ritenuta ammissibile non può essere ripresentata prima di un anno.

Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di un altro precedente referendum comunale, né può svolgersi in coincidenza con altra operazione elettorale.

Nel caso siano proposti più referendum ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 19, gli stessi devono svolgersi cumulativamente in una unica tornata annuale;

Una proposta di referendum che non sia stata accolta dal corpo elettorale non può essere ripresentata se non dopo un quinquennio.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

Art. 22

Attività amministrativa

L'attività amministrativa del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti deve svolgersi in modo semplice, sollecito ed economico.

Nei casi in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero sia iniziato d'ufficio, l'Amministrazione comunale e' tenuta a concluderlo mediante l'emanazione di un atto esterno sindacabile dagli interessati.

L'attività amministrativa e' ispirata ai principi di imparzialità e trasparenza. Al fine di dare attuazione a tale principio e' assicurata la libera e tempestiva circolazione delle informazioni ed e' riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi degli Enti indicati al comma 1) secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento attuativo, salva diversa e più ampia previsione di legge.

Art. 23

Diritto di partecipazione

Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari e motivate esigenze di celerità del procedimento, in conformità delle disposizioni del Capo III (art. 7/13) della Legge 7/8/90 n° 241, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento, fatti salvi in ogni caso gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33 del 14/03/2013.

Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 24

Comunicazione

Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le norme previste dall'apposito Regolamento, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio e il funzionario o il dipendente responsabile del procedimento nonché l'oggetto del procedimento;
- b) i fatti e i motivi che giustificano la determinazione di procedere o di non dar corso alla richiesta della parte interessata;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti nel corso del procedimento;

- d) in linea generale gli adempimenti prescritti e le prevedibili modalità per lo svolgimento del procedimento. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa gli elementi di cui al precedente comma, debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee, che saranno disciplinate dall'apposito Regolamento.

Art. 25

Accordi - recessi - controversie

In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 24, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con gli interessati secondo le modalità previste dal Regolamento al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Gli accordi di cui al precedente comma debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo Regolamento.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Art. 26

Limiti al diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta alla emanazione di atti normativi e di pianificazione urbanistica, per le quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabilità dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo Regolamento.

Art. 27
Istruttoria pubblica

La localizzazione di centrali energetiche e ogni altro provvedimento che determini l'esecuzione di opere pubbliche che incidano in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio e dell'ambiente, devono essere preceduti da istruttoria pubblica.

Alla ricognizione di tali atti si provvede con decreto del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Le modalità di svolgimento dell'istruttoria pubblica verranno definite con apposito Regolamento, in assenza del quale si procede, comunque, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 28
L'azione popolare

Ciascun elettore può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.

Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

L'azione popolare è disciplinata dall'art. 9 D.Lgs.n.267/2000 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 29
Danni ambientali

Le azioni risarcitorie in materia di tutela ambientale, di competenza del Giudice Ordinario, spettanti al Comune, possono essere promosse dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della

L. 8 luglio 1986 n. 349. Gli eventuali risarcimenti sono liquidati in favore del Comune che dovrà destinarli ai fini della tutela del territorio. Le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.

CAPO II
IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI

Art. 30
Diritto di accesso

Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o qualunque altra specie di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Il Comune di Lecce riconosce, disciplina e tutela, nel modo più ampio, il diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 che modifica il D. Lgs. 104 del 02/07/2010

Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli Enti ed aziende speciali, dei gestori di pubblici servizi, nonché delle autorità di vigilanza secondo i rispettivi ordinamenti.

Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

Il Comune assicura, altresì, col relativo Regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, senza scopo di lucro, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Art. 31

Limiti al diritto di accesso

Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli Enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

Avverso il diniego di cui al comma precedente, il cittadino interessato potrà rivolgere motivato ricorso al difensore civico territorialmente competente.

Il Regolamento sull'accesso agli Atti e Documenti Amministrativi individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma 1).

Art. 32

Diritto all'informazione

Gli atti amministrativi sono pubblici.

Nell'ambito dei principi generali fissati dal precedente art. 12 e di quelli contenuti nel Capo I°, il Regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini. La pubblicità legale degli atti e provvedimenti amministrativi è assolta con la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito informatico ufficiale dell'Ente.

Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'Ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame, progetti e provvedimenti che, comunque li riguardino, in ossequio alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33 del 14/03/2013 ed eventuali ss. mm. e ii..

Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti Comunali.

CAPO III

Art. 33

Carte dei diritti

Il Comune può adottare Carte dei diritti, elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini. Esse sono fatte proprie dal Comune nel corso di una seduta pubblica del Consiglio Comunale.

Le Carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'Ente Locale. Le carte devono essere il frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive verifiche ed integrazioni periodiche. Il Comune è tenuto a darne pubblicità attraverso le proprie sedi e i propri uffici e ad inserire le Carte dei diritti nei propri Regolamenti quali criteri di indirizzo per l'attività comunale.

CAPO IV

Art. 34

Organismi di partecipazione e consultazione

Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione e di consultazione anche su basi di quartiere o di frazione. (A tal fine il Comune istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni; i requisiti per l'iscrizione a tale Albo saranno stabiliti da apposito Regolamento. Tali organismi possono, in particolare, intervenire in ogni procedimento amministrativo al fine di assicurare l'efficienza ed il buon andamento dell'attività amministrativa.)

Il Comune indice consultazioni di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale,

riguardanti i programmi ed i piani. A tal proposito promuove ed istituisce le Consulte ed il Forum della Città. Le Consulte dovranno riguardare le più importanti problematiche della vita comunale ed in particolare i seguenti ambiti di applicazione:

- Tutela della vita umana, della persona e della famiglia;
- Programmazione sviluppo economico e tecnico scientifico;
- Industria Commercio ed Artigianato;
- Assetto e gestione del Territorio;
- Ecologia, Ambiente e qualità della vita;
- Servizi socio-sanitari;
- Pari opportunità;
- Istruzione, cultura e formazione professionale;
- Sport, e tempo libero (e problemi dei giovani);
- Organizzazione degli Uffici, dei servizi e degli orari delle relative utenze;
- Problematiche dell'immigrazione;
- Persone in situazione di handicap e/o difficoltà di apprendimento;
- Persone in situazione di tossicodipendenza o altri condizionamenti;
- Problematiche giovanili;
- Immigrati;
- Politiche abitative.

CAPO V

Art. 35

Associazionismo e volontariato

Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine, il consiglio comunale, su proposta della commissione statuto, istituisce l'Albo delle associazioni che operano sul territorio comunale, registrandovi, su istanza, le interessate, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovramunicipale.

Le modalità ed i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo di cui al comma 2) sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 36

Diritti delle associazioni

Ciascuna associazione regolarmente iscritta

all'Albo di cui al comma 2) del precedente articolo, ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso, non devono essere inferiori a 30 giorni.

Art. 37

Contributi alle associazioni

Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione sono stabilite in apposito regolamento.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 38

Volontariato

Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante

rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui programmi dell'ente, che riguardino il no-profit e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO VI

Art. 39

Le consulte

Le Consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, organizzazioni sindacali, Enti, Istituzioni individuati dal Consiglio Comunale nelle specifiche delibere istitutive; le Consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'Amministrazione nei confronti della Giunta e del Consiglio, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti o temi specifici e programmatici che attengono le materie di competenza.

Il Consiglio Comunale, nella delibera istitutiva, specifica la composizione della Consulta, le procedure di convocazione e di voto, gli atti e i provvedimenti sui quali esprime pareri preventivi obbligatori e non vincolanti.

La Consulta, nella prima seduta, elegge nel suo seno quale presidente e persona particolarmente rappresentativa nell'ambito delle materie a cui è finalizzata l'azione della Consulta stessa, non facente parte del Consiglio Comunale o della Giunta.

La Giunta nella fase di predisposizione degli Atti di programmazione comunale convoca specifiche riunioni delle

Consulte per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

CAPO VII

Art. 40

Il forum della città

Il Forum della Città è l'organismo di partecipazione delle forze associative presenti nelle Consulte, delle libere associazioni, dei Sindacati e dei cittadini alle grandi scelte che attengono alla vita della comunità locale, per la tutela di interessi particolari di categorie economiche e sociali, nonché di interessi generali collegati alle esigenze della comunità e del territorio amministrati, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in un provvedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.

Il Forum della Città è convocato e presieduto dal Sindaco e disciplinato da specifico Regolamento.

TITOLO IV

ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO I

Art. 41

Organi

Sono Organi del Comune:

- a) Il Consiglio Comunale
- b) La Giunta Municipale
- c) Il Sindaco

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 42

Elezioni del consiglio comunale

L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, i requisiti di compatibilità e di eleggibilità e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di elezione di un "consigliere aggiunto", in rappresentanza dei cittadini extracomunitari regolarmente iscritti nell'Anagrafe del Comune. Lo stesso partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio secondo le modalità e con riferimento alle tematiche stabilite dal regolamento.

Art. 43

Prima seduta del consiglio comunale

Entro dieci giorni dalla proclamazione dev'essere convocata la prima seduta del Consiglio Comunale che dovrà tenersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione.

La prima seduta e' convocata dal Sindaco ed e' presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea nel rispetto dei termini fissati dalla legge.

E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 73, comma 11, del D.Lgs.n.267/2000.

Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza e' assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente neo-eletto per l'elezione di due Vice-Presidenti, di cui uno vicario.

Il Presidente ed i due Vice - Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio verifica l'esistenza dei requisiti di eleggibilità dei suoi componenti.

Art. 44

Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la

giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, entro il 15 luglio di ogni anno. In tali sedute è facoltà del consiglio provvedere a integrare, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti e relativo alle linee programmatiche di mandato.

Al termine del mandato politico-amministrativo, inoltre, il Sindaco, così come disciplinato dall'art. 4 D.Lgs. 149/2011 e ss. mm. e ii. e dal D.M. 26/04/2013 (Interno e Finanze) e ss. mm e ii., adempie all'obbligo di rendicontazione del mandato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 45

Presidente del consiglio comunale

La Presidenza del Consiglio Comunale e' assunta dal Presidente eletto nel corso della prima seduta. Spetta al Presidente:

- a) la convocazione del Consiglio Comunale;
- b) la fissazione dell'Ordine del Giorno del Consiglio;
- c) la spedizione degli avvisi di convocazione;
- d) la convocazione e la presidenza della conferenza dei Capigruppo;
- e) il coordinamento delle Commissioni Consiliari; secondo le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento.

Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, assicurando adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sugli argomenti da trattare.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nel proprio seno a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per i primi due scrutini ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a partire dal terzo scrutinio.

Al Presidente spetta un'indennità' di carica pari a quella spettante agli Assessori.

Nelle manifestazioni pubbliche e nel cerimoniale, il Presidente del Consiglio, rappresenta il Consiglio Comunale della città, ed il suo distintivo è rappresentato da una fascia bianco e oro con lo stemma della Città di Lecce, da portare a tracolla.

Il Presidente del Consiglio, a seguito di mozione motivata di sfiducia proposta da un terzo dei Consiglieri assegnati, può essere revocato dall'incarico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, qualora, **nell'esercizio delle proprie funzioni di Presidente dell'Assise cittadina**, con il suo comportamento abbia compromesso la neutralità, l'imparzialità e la terzietà della carica.

Le modalità di presentazione della mozione di sfiducia sono quelle previste per la presentazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco.

Art. 46

Elezione dei vice-presidenti del consiglio comunale

I Vice-Presidenti del Consiglio Comunale sono eletti dallo stesso nel proprio seno con un'unica votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo.

Il consigliere che ottiene il maggior numero di voti e' nominato Vice-Presidente vicario con funzione di sostituire il

Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Il consigliere che ottiene il numero di voti immediatamente inferiore è nominato vice-presidente, con funzione di sostituzione del vice-presidente vicario in caso di assenza dello stesso e del Presidente.

In caso di parità di voti ottenuti è vice-presidente vicario colui che in sede di elezione del Consiglio

Comunale ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.

Entrambi costituiscono, insieme con il Presidente, l'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 43 comma 6.

Art. 47

Consiglio comunale

Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

A garanzia dell'autonomia funzionale del Consiglio verrà istituita un'apposita struttura organizzativa autonoma denominata "Ufficio del Consiglio".

Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità attraverso le quali fornisce al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Il consiglio comunale si avvale, nei casi espressamente stabiliti dal presente Statuto, di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. I poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 48

*Convocazione e funzionamento
del consiglio comunale*

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente. Si riunisce:

- almeno due volte all'anno, la prima per l'approvazione del conto consuntivo e l'altra per l'approvazione del bilancio di previsione;
- due volte all'anno nelle date previste dal precedente art. 34 per la verifica delle linee programmatiche;
- una volta al mese per discutere interrogazioni ed interpellanze;

le mozioni vanno inserite nell'ordine del giorno dei Consigli comunali straordinari e comunque vanno discusse entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.

Il Presidente convoca il Consiglio entro il termine di venti giorni quando lo richiede un quinto dei consiglieri assegnati o il Sindaco, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste o comunque da trattare.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.

Per la validità delle sedute consiliari è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco. Salvo diversa disposizione di legge, dello Statuto e del regolamento, nessuna deliberazione del Consiglio comunale è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Il Consiglio delibera il Regolamento del proprio funzionamento con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Analogamente provvede per la sua revisione.

Il potere di iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta, secondo le modalità fissate dal Regolamento, alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni consiliari, ai singoli consiglieri, nonché ai cittadini ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

Art. 49

Gruppi consiliari

I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere qualora questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto il seggio.

Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di liste espressione della federazione di più partiti, rappresentati in Parlamento, qualora quest'ultima sciogla il patto federativo.

I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

I Gruppi esprimono un capogruppo che esercita i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto. In difetto dell'elezione dei capogruppo è considerato tale il consigliere più anziano di età del gruppo stesso. Il Regolamento disciplina la conferenza dei Capi-gruppo.

I Consiglieri, attraverso i gruppi consiliari, dispongono presso la sede del Comune delle risorse finanziarie, delle attrezzature, dei servizi e del personale necessario all'esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità fissate dal Regolamento.

Il consigliere o i consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere a un gruppo confluiscono in un unico gruppo misto.

Le risorse finanziarie per il funzionamento dei Gruppi consiliari sono assegnate al PEG del Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali.

Ai capigruppo consiliari è riconosciuto il diritto di ottenere gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Ai capigruppo inoltre, dovranno pervenire copia delle deliberazioni di giunta e, con cadenza mensile, l'elenco delle determinazioni dirigenziali di ogni settore, fatto salvo l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione degli atti in questione sul sito istituzionale, nel qual caso l'acquisizione potrà avvenire direttamente.

Art. 50

Le commissioni consiliari

Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni consiliari permanenti costituite nel proprio seno. Il Regolamento determina il numero e le competenze delle Commissioni Consiliari.

Le Commissioni sono composte da consiglieri comunali, nominati con provvedimento del Consiglio Comunale, su designazione dei capigruppo consiliari, con criteri idonei ad assicurare la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi, in ciascuna commissione.

Il Consiglio Comunale su istanza del Sindaco o su ordine del giorno presentato da un quinto dei consiglieri potrà, altresì, istituire Commissioni Consiliari Speciali di indagine con riferimento agli uffici dell'amministrazione, alle aziende comunali e su ogni altro argomento di pubblico interesse, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri, la durata. Le risultanze dei lavori delle commissioni sono sottoposte all'esame del Consiglio Comunale.

Spetta alle commissioni consiliari permanenti esaminare preventivamente le proposte di deliberazione presentate al Consiglio. La commissione può predisporre emendamenti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Nell'esercizio delle proprie competenze, le Commissioni Consiliari permanenti possono disporre l'audizione di funzionari del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende, che hanno l'obbligo di presentarsi e di rispondere, con le sole eccezioni stabilite dal Regolamento, e possono sentire rappresentanti del Comune in qualsivoglia Ente, Istituzione o Azienda. Le Commissioni Consiliari permanenti possono avvalersi altresì della collaborazione di esperti su argomenti di particolare rilevanza e possono altresì invitare chiunque a collaborare ai propri lavori, anche in modo permanente.

Le Commissioni si esprimono anche sulle questioni che il Sindaco intenda sottoporre al loro preventivo parere. I pareri delle commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale.

Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuiti alle Commissioni poteri redigenti, in tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della Commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interessezza.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dall'apposito Regolamento che disciplina la composizione, la organizzazione ed il funzionamento delle commissioni stesse.

Art. 51

Commissioni permanenti di controllo e garanzia

In attuazione dell'art. 44 del D. Lgs.n.267/2000, sono attribuite funzioni di garanzia e controllo, in maniera autonoma, a due commissioni, rispettivamente in materia di gestione e programmazione (Commissione per il controllo della gestione e degli strumenti di programmazione previsti nello Statuto) ed in materia di atti della amministrazione (Commissione per il controllo della conformità degli atti allo Statuto ed ai Regolamenti e della attuazione di questi ultimi).

Il Presidente di tali commissioni è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i componenti della commissione appartenenti ai gruppi di opposizione.

Ferme restando le prerogative dei singoli consiglieri, spetta a tali commissioni il compito di verificare lo stato di attuazione di piani, di programmi generali, di programmi settoriali, per riferirne al Consiglio.

Art. 52

Prerogative dei consiglieri

I consiglieri rappresentano il Comune ed esercitano le loro funzioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento ed hanno diritto:

- a) di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale, ed in genere su ogni questione di rilevanza amministrativa;
- b) di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni. La posizione giuridica ed economica del consigliere sono regolate dalla legge.

I Consiglieri rendono pubbliche le loro situazioni patrimoniali e reddituali secondo le modalità fissate dalla legge e dal relativo regolamento.

Art. 53

Diritto di informazione dei consiglieri

I Consiglieri comunali secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e

dalle istituzioni dipendenti, nonché dai concessionari di servizi comunali, informazione e copia di atti, provvedimenti e documenti ivi compresi gli atti preparatori in essi richiamati, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. I Consiglieri Comunali sono tenuti a serbare il segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 54

Decadenza dei consiglieri

I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del consiglio comunale eventuali documenti probatori, entro e non oltre giorni trenta dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora alla terza votazione non si sia raggiunta la suddetta maggioranza, la proposta di decadenza si intende respinta.

Art. 55

Cessazione e scioglimento del consiglio comunale

Il Consiglio dura in carica sino ad elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Il Consiglio viene sciolto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio per causa diversa dalla scadenza del mandato continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

CAPO III LA GIUNTA

Art. 56

Nomina e composizione della giunta

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino al massimo previsto dalla legge, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di cui uno assume le funzioni di Vice-Sindaco, su nomina del Sindaco.

Il Sindaco nomina gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale fra i cittadini e in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità richiesti dalla legge per l'assunzione della carica di consigliere comunale e, nel rispetto delle norme comunitarie, dell'art. 51 della Costituzione, dell'art. 6 del T.U.E.L. e dell'art. 2 bis dello Statuto Comunale garantisce la presenza dei due sessi nella compagine di Giunta.

Qualora un consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalle leggi; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità delle adunanze. Sono tenuti agli adempimenti previsti dall'art. 52 comma 3 del presente Statuto, percepiscono un'indennità calcolata nel modo stabilito dalla legge. Prendono la parola sugli argomenti oggetto delle deleghe di competenza.

Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Sono tenuti a presenziare le sedute del Consiglio, gli Assessori interessati agli argomenti inseriti all'Ordine del Giorno.

Art. 57

Il vice-sindaco

Il Vice-sindaco, oltre ad esercitare le funzioni eventualmente delegategli, è l'organo vicario del Sindaco a norma dell'art. 60 del presente Statuto.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice-sindaco lo stesso viene sostituito dall'assessore anziano identificato secondo l'età'.

Al Vice Sindaco spetta un'indennità determinata dalla legge.

Art. 58

Consiglieri del sindaco

Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Dirigenti, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.

I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare per il Consigliere cui siano affidati l'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.

L'attività svolta dai Consiglieri del Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.

Art. 59

Competenze della giunta

La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, Dirigenti.

La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- b) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- c) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- d) delibera la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- e) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- f) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- g) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- i) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- l) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario generale;
- m) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
- n) approva il P.E.G. su proposta del segretario generale. o) delibera in materia **di liti, di rinunce** e di transazioni.

Art. 60

Funzionamento della giunta

La Giunta è convocata dal Sindaco di sua iniziativa

o quando ne faccia richiesta un terzo degli Assessori, dell'ordine del giorno é data comunicazione ai capi-gruppo almeno 24 ore prima della convocazione.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale coadiuvato dal Vice Segretario o da altro funzionario dipendente dell'ufficio di Segreteria. E' compito del Segretario formulare pareri tecnico-giuridici e curare la redazione del processo verbale delle sedute. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Segretario e se assente o impedito quest'ultimo da altro Dirigente nominato ad hoc dal Sindaco.

CAPO IV

Art. 61

Il sindaco

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e dell'indirizzo politico della Giunta di cui promuove e coordina l'attività.

Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per un solo secondo mandato immediatamente successivo. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Nell'ambito delle designazioni dei rappresentanti negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendenti, garantisce la rappresentanza di entrambi i sessi.

Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 50 del D.Lgs.n. 267/2000 nonché del D.L.vo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni e previa verifica del possesso, da parte dei nominandi, dei requisiti di onorabilità, competenza tecnica, esperienze e professionalità adeguatamente documentati.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Vice-sindaco ed in mancanza dall'Assessore Anziano.

Il Sindaco inoltre:

- a) ha potere di ordinanza secondo le modalità fissate dalla legge e dai Regolamenti;
- b) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservazione dei Regolamenti comunali;
- c) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- d) provvede, al fine della trasformazione qualitativa dei servizi e delle opportunità di vita, a coordinare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari dei servizi commerciali e degli uffici pubblici;
- e) indice i referendum consultivo, propositivo ed abrogativo e l'istruttoria pubblica;
- f) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo come attribuitegli dalla legge e può delegarle così come consentito dai principi generali dell'ordinamento.

Al Sindaco sono trasferite le competenze del Prefetto in materia di informazione delle popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali. Le modalità di tali informazioni sono stabilite dal Regolamento.

In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Il Sindaco partecipa alla Conferenza dei Sindaci preposta al Servizio Sanitario Nazionale rendendosi interprete delle necessità della popolazione del Comune relativamente alle modalità di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei presidi, alle attività, iniziative, interventi finalizzati alla protezione e cura dei cittadini. Riferisce periodicamente al Consiglio Comunale sull'attività svolta e valuta con lo stesso le problematiche che più direttamente interessano la popolazione del Comune. Provvede al coordinamento con l'A.S.L. delle prestazioni sociali a carattere sanitario di competenza comunale.

Al Sindaco compete un'indennità stabilita dalla Legge, integrata, a fine mandato, con una somma pari ad una mensilità per ogni anno di mandato.

Art. 62

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco.

Spetta al Sindaco, inoltre di rilasciare procura alle liti.

Art. 63

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche

su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 64

Mozioni di sfiducia

Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 65

Divieto di incarichi e consulenze

Al Sindaco, nonché agli Assessori, ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e svolgere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 66

Giuramento e distintivo

Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene".

Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla.

CAPO V REVISORI DEI CONTI

Art. 67

Elezioni e durata

I Revisori dei Conti sono nominati secondo le vigenti disposizioni di legge.

Essi durano in carica tre anni con inizio dalla data d'insediamento da stabilirsi nell'atto della nomina, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. Gli stessi decadono "ope legis" nel caso di elezione a Consigliere comunale e devono considerarsi incompatibili in caso di rapporto di parentela entro il quarto grado con qualsiasi componente eletto degli organi comunali, nonché in caso di rapporto di prestazione d'opera retribuita con l'Amm.ne Comunale. Il Consiglio Comunale dovrà essere convocato almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine della nomina per procedere alla elezione dei nuovi revisori.

Art. 68

Revoca e dimissioni

In caso di comprovata inadempienza da parte di uno o più revisori il Consiglio Comunale, su proposta motivata del Sindaco o di un terzo dei consiglieri procederà alla revoca degli inadempienti con votazione segreta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Deve considerarsi caso d'inadempienza l'assenza ingiustificata per n. tre riunioni collegiali consecutive oppure per gravi ed ingiustificati ritardi od omissioni connessi al mandato conferito. Nella stessa seduta il Consiglio Comunale, procederà alla relativa sostituzione con le modalità previste per la nomina.

Con le stesse procedure si provvederà alla sostituzione nel caso di dimissioni volontarie e decadenza. In tal caso il Consiglio Comunale dovrà essere convocato entro trenta giorni dalla data del verificarsi dell'evento per i conseguenti adempimenti.

Art. 69

Attribuzioni

I revisori hanno diritto di accesso agli atti e docu-

menti dell'Ente. Possono intervenire alle riunioni di Giunta se invitati dal Sindaco. Collaborano con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo.

Esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, **collaborano alle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio mediante i pareri e le proposte per le materie indicate dal Regolamento di Contabilità.**

Rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, osservando le norme del Regolamento di contabilità. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

Ai Revisori dei Conti saranno assegnati i supporti necessari per l'espletamento dell'incarico.

TITOLO V

CAPO I

Art. 70

Modifiche territoriali

Il Comune, nelle forme previste dalla legge regionale a norma degli artt. 117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri comuni contigui.

TITOLO VI

CAPO I UFFICI E PERSONALE

Art. 71

Organizzazione degli uffici e dei servizi

Le attività che l'Amministrazione comunale svolge

direttamente sono gestite, di norma, attraverso servizi riuniti per settori secondo raggruppamenti di competenze adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.

I settori e i servizi sono affidati alla responsabilità di un dirigente che svolge le funzioni di cui al successivo Art. 73. Il Regolamento di organizzazione può prevedere che i servizi e i settori di attività siano coordinati tra loro per aree funzionali, con riferimento alle proposte per gli indirizzi generali di governo approvate dal Consiglio. Lo stesso Regolamento disciplinerà le funzioni del coordinatore di area, che il Sindaco può attribuire ad un dirigente di ruolo, ovvero ad un dirigente assunto ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 72

Direzione di progetto

Per la realizzazione di progetti di valenza intersettoriale i dirigenti dei settori interessati ai progetti medesimi provvedono in modo congiunto, secondo quanto stabilito da apposito provvedimento del Sindaco, alla gestione e all'impiego dei fondi attribuiti al progetto, all'adozione degli atti a rilevanza esterna, alla elaborazione dei piani annuali e alle relazioni previste dall'art. 74, comma 2, dello Statuto, alla proposta di delibere alla giunta, e di ogni altra attività gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto stesso.

In alternativa a quanto disposto dal comma 1 il Sindaco può con atto motivato attribuire le funzioni di direzione di progetto, comprensiva della responsabilità degli atti indicati nel comma 1, ad un dirigente di ruolo, con incarico a tempo determinato, o ad un dirigente assunto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 73

Regolamento di organizzazione

I settori, i servizi e la loro eventuale ulteriore articolazione interna sono determinati dal Regolamento di organizzazione, il quale altresì determina le funzioni delle unità organizzative, le dotazioni

organiche complessive di personale, articolate per profilo professionale, e i compiti ed i poteri dei dirigenti.

Nel definire i compiti ed i poteri dei dirigenti, il Regolamento può dettare speciali norme per la gestione unitaria e coordinata dei fondi e dei mezzi che non siano ripartibili per ciascun settore di attività, riferibili all'attuazione dei progetti di valenza intersettoriale.

Art. 74

Funzione dirigenziale

Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dagli organi di governo, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nonché l'adozione di tutti gli atti di gestione che impegnano il Comune verso l'esterno. Sulla base del bilancio di previsione annuale, deliberato dal Consiglio, la Giunta definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il 'Piano esecutivo di gestione' (P.E.G.), determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti responsabili dei servizi".

I dirigenti sono tenuti annualmente alla stesura di un piano di azione nel quale sono tradotti in termini operativi gli indirizzi e gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tali piani tracciano il programma dell'attività annuale e costituiscono riferimento per la valutazione della responsabilità ai sensi dell'art. 86.

Al termine di ogni esercizio il dirigente, avvalendosi anche dei risultati del controllo di gestione, presenta una relazione nella quale da' conto del grado di coerenza tra gli indirizzi assegnati, le ragioni degli scarti eventualmente registratisi, e le misure adottate, o che si intendano adottare o proporre, per porvi rimedio.

I dirigenti, nell'ambito delle Loro attribuzioni, collaborano con la giunta nella determinazione delle iniziative da intraprendere; a tal fine sottopongono alla giunta le valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione, nonché in merito ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con le iniziative stesse.

Gli atti di competenza dirigenziale possono essere soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, riferimento alla giunta, solo quando assumono particolare rilievo politico amministrativo e per motivi di necessità e urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

La presidenza delle commissioni di gara e di concorso spetta ai dirigenti. Gli atti di indizione delle gare e dei concorsi individuano l'unità organizzativa competente per la gestione del procedimento.

Il dirigente dell'unità organizzativa individuata dall'atto di indizione della gara o del concorso compie gli atti previsti dalla legge e dai Regolamenti per il corretto svolgimento della gara o del concorso.

Salvi gli effetti obbligatori che derivano per legge dagli atti di aggiudicazione delle gare e salve le competenze di legge degli altri organi comunali, spetta ai dirigenti individuati ai sensi del comma 7 la stipulazione dei contratti conseguenti alle gare o ad eventuali trattative private.

Art. 75

Attribuzione delle funzioni dirigenziali

Le funzioni dirigenziali sono attribuite a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, dal Sindaco a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il rapporto di impiego con le amministrazioni pubbliche locali. A tal fine si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio di rotazione degli incarichi.

Il Sindaco può utilizzare modalità di selezione pubblica per la copertura a tempo determinato, con il contratto previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali, dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, adeguatamente comprovata. Il Sindaco, inoltre, senza far luogo a selezione pubblica, può conferire incarico temporaneo con contratto di diritto privato, previa deliberazione della Giunta, che ne motivi la eccezionale necessità.

Art. 76

Responsabilità dirigenziale

I dirigenti sono responsabili dell'efficiente svolgi-

mento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione dei piani annuali di azione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli speciali obiettivi che siano indicati dai programmi dell'amministrazione.

I dirigenti nell'emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati secondo criteri di dirigenza professionale previsti dalla legge.

I dirigenti sono responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'amministrazione e i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dal Comune.

Nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza e di vigilanza, il Sindaco e il Consiglio comunale, possono richiedere ai dirigenti spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti o mancato raggiungimento di obiettivi o grave pregiudizio di essi.

Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Sindaco, sentito il parere del Segretario generale, può revocare anche anticipatamente le funzioni dirigenziali in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o rilevanti inefficienze nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalate dal dirigente in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'amministrazione.

La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato e comporta il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 77

Segretario e vice segretario generale

Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, sovrintende allo svolgimento

delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, e' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi partecipa alle riunioni del Consiglio e della giunta.

Quando il posto di dirigente di settore e' vacante o vi e' temporanea assenza del titolare, il Segretario generale, in attesa che il Sindaco provveda in merito alla vacanza o all'assenza, svolge le funzioni di direzione delle attività e di emanazione degli atti di competenza dei dirigenti assenti o mancanti, se queste funzioni rientrano nelle sue competenze professionali. In caso contrario, il Segretario generale propone al Sindaco i provvedimenti necessari per garantire la continuità del servizio.

Il vice Segretario del Comune di Lecce e' nominato dal Sindaco, sentito il Segretario generale, con incarico a tempo determinato e rinnovabile, tra i dirigenti di settore in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a Segretario Comunale". Il provvedimento di nomina viene immediatamente comunicato al Consiglio comunale ed al Prefetto.

In caso di vacanza, impedimento o assenza del Segretario generale il vice Segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge.

Art. 78

Politiche del personale

Le politiche del personale poste in essere dal Comune debbono tendere a valorizzare le risorse umane e a favorire la partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi dell'ente, attraverso strumenti ed istituti di democrazia organizzativa.

Nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in vigore, l'amministrazione adotta metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il Comune applica tutti gli istituti che consentono la mobilità del personale fra l'ente e le proprie aziende e consorzi.

Art. 79

Disciplina transitoria relativamente al titolo VI

Salvo quanto disposto dall'art. 90 dello Statuto,

sino all'entrata in vigore delle norme Regolamentari per l'attuazione del titolo VIII dello Statuto, restano in vigore le norme vigenti che disciplinano i compiti, le funzioni e le attività degli organi, delle strutture e del personale comunale.

TITOLO VII

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I

Art. 80

Oggetto dei servizi pubblici

I servizi pubblici hanno per oggetto produzione di beni ed attività rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi riservati in via esclusiva ai comuni sono indicati dalla legge.

Art. 81

Gestione dei pubblici servizi

Il Comune provvede alla gestione dei pubblici servizi attraverso le forme indicate dalla legge previa opportuna valutazione comparativa delle alternative, orientando la propria scelta verso la soluzione idonea a garantire, nel rispetto del principio dell'economicità, del controllo degli sprechi energetici e della tutela dell'ambiente, ottimale qualità del servizio, massima aderenza ai bisogni della comunità e più ampia collaborazione tra organismi di erogazione ed utenti dei servizi.

Salva l'ipotesi della forma in economia, da utilizzare quando modeste dimensioni e caratteristiche del servizio non suggeriscano la costituzione di un'azienda o di un'istituzione, la gestione dei servizi pubblici mediante concessione a terzi può avvenire quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale e può avvenire mediante società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

La deliberazione consiliare dei servizi specifica:

- oggetto, dimensioni e caratteristiche organizzative del Servizio;
- finalità sociali ed obiettivi economici e funzionali perseguiti;
- coordinamento con gli altri servizi e gli apparati del Comune per un organico sistema di erogazione;
- ragioni di rilievo sociale, economico o di opportunità ispiratrici della scelta della forma di gestione;
- criteri di trasparenza finanziaria della partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- termine e modalità di relazione da parte dell'organismo responsabile sul livello di efficacia ed economicità del servizio.

CAPO II

Art. 82

Forme associative e di cooperazione

Il Comune può promuovere con la provincia ed altri comuni forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.

A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti nei limiti o secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 83

Consorzi

Il Comune può costituire consorzi con la provincia o con altri comuni per la gestione associata di uno o più servizi.

A tal fine il Consiglio comunale, per quanto di sua competenza, approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione unitamente allo Statuto del consorzio.

La costituzione del consorzio è regolata dalle norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

Gli atti fondamentali e gli organi del consorzio sono disciplinati dallo Statuto nei limiti fissati dalla legge.

Art. 84

Accordi di programma

Al fine di una migliore utilizzazione dei mezzi finanziari e delle risorse umane, il Comune può partecipare ad accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, secondo le modalità previste dalla legge.

In particolare, per quanto attiene i rapporti con istituzioni universitarie e di ricerca, lo strumento dell'accordo di programma è utilizzabile anche per la programmazione di collaborazioni organiche che consentano, in materia di Comune interesse, reciproca acquisizione di servizi e risorse e ciò anche in relazione agli obiettivi enunciati dal precedente art. 7.

TITOLO VIII

PROFILI FINANZIARI E CONTABILI

CAPO I

Art. 85

Bilancio finanziario

L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito Regolamento che il Consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di leggi statali.

Il Bilancio annuale e pluriennale sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del Comune e sono deliberati contestualmente agli atti della programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.

Il bilancio è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri **votanti**. Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione, altrimenti sono ammissibili soltanto se accettati dalla giunta: in ogni caso gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.

Il Regolamento di contabilità disciplina l'ipotesi in cui le variazioni al bilancio sono apportate con un procedimento diverso da quello per sua approvazione: sono, comunque, riservate alla giunta le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.

Art. 86

Gestione finanziaria

Fermo restando il rispetto delle norme di legge che regolano l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, ai soli fini informativi e gestionali interni viene predisposto anche un bilancio annuale di previsione articolato in centri di entrata e di spesa.

Esso prevede la ripartizione delle risorse fra i settori ed eventualmente progetti di valenza intersettoriale secondo criteri stabiliti dal Regolamento di contabilità.

Art. 87

Controllo economico della gestione

Il Regolamento di contabilità disciplina forme di controllo economico interno della gestione, al fine di esaminare i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, efficacia, qualità, equità ed economicità dell'amministrazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 88

Significato di termini e denominazioni contenute nello statuto

Ai termini e alle denominazioni utilizzate nel presente Statuto va attribuito il significato desumibile dalle singole disposizioni statutarie e dal loro complesso.

Art. 89

Materie demandate ai regolamenti

Il Regolamento del Consiglio comunale è aggiornato, laddove sia richiesto, entro sei mesi dalle modifiche Statutarie. Gli altri Regolamenti previsti dallo Statuto, con la sola esclusione del Regolamento di contabilità e del Regolamento per la disciplina dei contratti, sono aggiornati entro dodici mesi dalle modifiche Statutarie.

Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili.

Art. 90

Rappresentanti del comune

I rappresentanti del Comune chiamati a ricoprire incarichi esterni, restano in carica secondo quanto previsto dalle disposizioni di leggi vigenti, salvo revoca motivata da parte del Sindaco.

Art. 91

Revisione dello statuto

Le modificazioni del presente Statuto e la sua totale sostituzione sono deliberate ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora si renda necessario adeguare lo statuto sulla base di norme di legge sopravvenute, l'adeguamento dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, data oltre la quale divengono inefficaci le norme statutarie in contrasto con le leggi di principio.

Art. 92

Abrogazione di norme

L'entrata in vigore del presente statuto abroga tutte le norme previgenti con esso incompatibili, salvo quelle per le quali la legge disponga tempi diversi per la cessazione di efficacia.

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA MURGIA - UNICAM

Atto Costitutivo

**ATTO COSTITUTIVO DELLA
UNIONE DI COMUNI
DELL'ALTA MURGIA - UNICAM**

In data quattro aprile duemilatredici, presso la sede del Comune di Grumo Appula, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

Tra

il Comune di Gravina in Puglia, codice fiscale 82000970721, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Alesio Valente, nato a Altamura (BA) il 14/06/1980, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 27/12/2012, allegato al presente atto in copia autentica (allegato A)

e

il Comune di Santeramo in colle, codice fiscale 82001050721, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Michele D'Ambrosio, nato a Santeramo in Colle il 25/08/1958, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29/12/2012, allegato al presente atto in copia autentica (allegato B);

e

il Comune di Grumo Appula, codice fiscale 00836680728, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Michele d'Atri, nato a Grumo Appula il 19/11/1970, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 21/12/2012, allegato al presente atto in copia autentica (allegato C);

e

il Comune di Toritto, codice fiscale 80006460721, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Michele Geronimo, nato a Bari il 16/06/1971, in esecuzione della deliberazione del Consiglio

comunale n. 49 del 20/12/2012, allegato al presente atto in copia autentica (allegato D);

e

il Comune di Poggiorsini, codice fiscale 00822970729, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Ignazio Di Mauro, nato a Poggiorsini il 23/11/1948, in esecuzione della deliberazione del Consiglio, comunale n. 30 del 19/12/2012, allegato al presente atto in copia autentica (allegato E);

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Tra i Comuni sopra elencati e rappresentati dai rispettivi Sindaci, con il presente atto è istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della L.R. 24/2012 l'Unione dei Comuni denominata "UNIONE COMUNI DELL'ALTA MURGIA" acronimo "UNICAM".

Art. 2

L'Unione è Ente Locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 3

L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti nonché, funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e da altri Enti pubblici. L'Unione rappresenta l'Organo di Governo dell'ARO definito con Delibera di GRP n° 2147 del 23/10/2012 per l'espletamento delle funzioni previste dalla L.R. 24/2012.

Art. 4

L'Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio promuove lo sviluppo delle comunità locali, la valorizzazione del territorio che la caratterizza e concorre a curarne gli interessi. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento di funzioni e servizi comunali.

Art. 5

L'Unione ha sede legale nel Comune più popoloso, ossia presso la sede del Comune di Gravina in

Puglia in via Vittorio Veneto n° 12. L'Unione ha sede operativa in via Regina Margherita n° 37/B, nel Comune di Altamura. Le modifiche di sede legale o sede operativa, operate in qualunque momento, non comportano modifiche statutarie.

Art. 6

L'Unione ha durata illimitata.

Art. 7

I Comuni aderenti all'Unione si impegnano ad assegnare all'Unione il personale e le strutture collegate con le funzioni ad essa delegate, al fine di garantire la continuità amministrativa e la piena operatività dell'Unione. I tempi, i termini ed i modi di tali trasferimenti saranno oggetto di apposite Convenzioni da stipulare entro 60 giorni dalla costituzione dell'Unione.

Art. 8

L'Unione subentra nella titolarità del Patrimonio, in tutti i contratti, in tutti i rapporti giuridici, ed in tutte le obbligazioni in capo al Consorzio ATO BA4. La struttura e l'operatività dell'Unione sono assicurate dai Comuni associati. In caso di scioglimento dell'Unione ovvero di revoca di una delle funzioni tra quelle attribuite, il personale è trasferito ai Comuni e agli Enti associati anche riassegnando in caso di comando e/o trasferimento, il personale al Comune di provenienza in concomitanza con la riassegnazione delle funzioni. In ogni caso sono garantiti i diritti previsti dall'art. 31 del D.Lgs 165/2001.

Art. 9

Per il finanziamento delle spese dell'Unione del primo anno ogni Comune associato sarà tenuto a conferire una quota pari al contributo ordinario versato al Consorzio ATO BA4 per l'anno 2012. Per i successivi esercizi la quota di partecipazione sarà deliberata dagli organi dell'Unione. L'Unione subentra nella titolarità di ogni bene mobile ed immobile del Consorzio ATO BA4. Tali beni risulteranno da un verbale ricognitivo sottoscritto dal Segretario Generale del Consorzio, sottoposto all'approvazione della Giunta dell'Unione.

Art. 10

Nelle more dell'approvazione del primo Bilancio

di Previsione, per effetto del subentro dell'Unione al Consorzio ATO BA4 la gestione provvisoria sarà basata sull'ultimo bilancio approvato del soppresso Consorzio ATO BA/4, che costituirà anche fondo di partenza delle finanze dell'Unione.

Art. 11

L'elezione dei rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dell'Unione deve avvenire entro 20 giorni dalla efficacia del presente atto. Al fine del rispetto dei termini come sopra fissati, il Sindaco del Comune più popoloso convoca, entro i successivi 5 giorni dal termine ultimo per l'elezione dei rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dell'Unione, la seduta della Conferenza dei Sindaci nella quale è proposto il nominativo del Presidente. La procedura di proposta del nuovo Presidente nella Conferenza dei Sindaci, deve concludersi entro 30 giorni dalla prima convocazione. La seduta del primo Consiglio dell'Unione è convocata anch'essa dal Sindaco del Comune più popoloso, entro 5 giorni dalla seduta della Conferenza dei Sindaci nella quale è stato proposto il candidato Presidente, ed è presieduta dal Consigliere più anziano. Nella medesima seduta si provvede ad esaminare le condizioni degli detti dichiarandone le eventuali incompatibilità, nonché ad eleggere, su proposta della Conferenza dei Sindaci, il Presidente dell'Unione, secondo le modalità previste dallo Statuto. Fino all'elezione del Presidente dell'Unione da parte del Consiglio, la funzione di Presidenza è svolta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 12

Lo Statuto dell'Unione, approvato dai singoli Consigli Comunali unitamente al presente atto con le modalità richieste dall'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina:

- i principi fondamentali dell'Unione;
- Organi di Governo;
- Ordinamento Amministrativo;
- Ordinamento Finanziario e Contabile;
- durata, recesso e scioglimento;
- Modifiche Statutarie e Norme transitorie e Finali.

Art. 13

Con l'efficacia del Presente Atto cessa l'efficacia della convenzione sottoscritta per la costituzione del Consorzio ATO BA4. L'Unione fa salve tutte le obbli-

gazioni assunte dal Consorzio ATO BA4 subentrando alle stesse nei modi e nei termini previsti nello Statuto. L'Unione subentra in tutti i rapporti contrattuali e convenzionali esistenti in capo: al Consorzio ATO BA4 alla data della sottoscrizione del presente Atto. L'Unione subentra nel compito di quantificazione e liquidazione la quota di Consorzio relativa ai Comuni eventualmente non aderenti. Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni dello Statuto, del DLgs 267/2000 e del Codice Civile per quanto compatibili.

Art. 14

Il Presente atto, approvato dai competenti organi degli enti contraenti, entra in vigore dal 15/02/2013 con la sottoscrizione dei Comuni interessati ad opera dei rappresentanti degli enti aderenti all'Unione dei Comuni.

Il presente atto si compone di n° 6 (sei) pagine interne e parte della presente oltre alle sottoscrizioni.

Fanno parte integrante del presente atto:

- Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Murgia
- Stemma e Gonfalone dell'Unione

Letto Approvato e sottoscritto

Sig. Alesio Valente Sindaco del Comune di Gravina di Puglia

FIRMA 

Sig. Michele D'Ambrosio del Comune di Santeramo in Colle

FIRMA 

Sig. Michele d'Atri Sindaco del Comune di Grumo Appula

FIRMA 

Sig. Michele Geronimo Sindaco del Comune di Toritto

FIRMA 

Sig. Ignazio Di Mauro Sindaco del Comune di Poggiorsini

FIRMA 

Io sottoscritto dott. Giuseppe Schiraldi - Segretario Generale del Comune di Grumo Appula, autorizzato ad autenticare scritture private nell'interesse del Comune ai sensi dell'art 97 comma 4 lett. c) del DLgs 267/2000, certifico che i signori Sindaci Alesio Valente, Michele D'Ambrosio, Michele d'Atri, Michele Geronimo ed Ignazio Di Mauro, delle cui identità sono certo, e da me avvertiti sulle sanzioni

penali previste all'art. 76 del DPR n. 445 del 2000 per il caso di dichiarazioni mendaci, hanno reso la sopraesposta dichiarazione e hanno apposto in mia presenza le firme in calce al sovraesposto atto ed a margine dei fogli intermedi. Grumo Appula quattro aprile duemilatredici.

Prot. n. 5375/2013

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Schiraldi

STATUTO DELL'UNIONE

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di Gravina in Puglia, Santeramo in Colle, Grumo Appula, Poggiorsini e Toritto ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislati vo 18 agosto 2000, n. 267, e della Legge Regionale 24/2012, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2. L'Unione dei Comuni ALTA MURGIA raccoglie e fa propria l'eredità amministrativa, progettuale e politica che, attraverso il l'attività del Consorzio ATO BA/4 ha avuto come obiettivo prioritario la corretta gestione ambientale e l'uniformazione dei servizi di raccolta ed igiene urbana e standard comuni su tutto il territorio.

3. L'Unione di Comuni è un Ente locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.

4. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della Legge Regionale n. 24/2012, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi ai sensi dell'articolo

30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 15 della Legge 241/1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

5. L'Unione rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata dei servizi di igiene urbana, ai sensi del D.Los. n. 267/2000 e delle leggi regionali.

6. L'Unione si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della vigente normativa.

7. L'Unione, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione, di efficacia ed efficienza.

8. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovra comunale, per garantire maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche provinciali, regionali e nazionali.

9. All'Unione possono aderire nuovi Comuni. Il Consiglio Comunale del Comune che intende aderire delibera con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, la volontà di aderire all'Unione,* dichiarando la condivisione allo Statuto e la disponibilità a partecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa una quota remunerazione di eventuali costi iniziali. La Giunta dell'Unione, formula le opportune modifiche statutarie e avvia il procedimento, di cui all'articolo 58 del presente statuto. L'adesione decorre; dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie.

10. Il Comune con la maggioranza prevista approva lo Statuto dell'Unione.

Art. 2

Denominazione sede e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione estesa "Unione Comuni ALTA MURGIA". Acronimo UNICAM.

2. La sede istituzionale dell'Unione è ubicata nel Comune più popoloso, le adunanze degli Organi si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono riunirsi anche in luoghi diversi.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, finalizzati ad assicurare una distribuzione territoriale dei servizi

alla popolazione e alle imprese secondo principi di adeguatezza ed economicità stabiliti dalla Giunta.

4. L'Unione ha un proprio Albo on-line all'interno del sito istituzionale.

5. L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Unione Comuni Alta Murgia" e con lo stemma dell'Ente.

6. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Unione.

7. Distintivo del Presidente è una fascia da portare a tracolla di colore verde con una riga bianca e una rossa sotto il fiocco, l'effigie del logo dell'Unione Comuni ALTA MURGIA ed il top della Regione Puglia.

8. Lo stemma e il gonfalone sono rappresentati nell'allegato allo Statuto. Possono essere modificati o sostituiti con deliberazione del Consiglio adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Art. 3

Finalità

1. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, come indicato ai successivi articoli.

2. Essa viene costituita quale Organismo di Gestione dell'ambito di raccolta ottimale per la gestione associata del servizio di igiene urbana, raccolta, spazzamento e conferimento RSU, ai sensi del Testo Unico 267/2000 e s.m.i. e delle leggi regionali in materia.

3. L'Unione tende ad assumere l'esercizio di quelle attività che - per la loro natura tecnica, per le loro caratteristiche organizzative o per disposizione normativa - possono essere svolte con maggiore efficacia ed efficienza rispetto al Comune singolo, attraverso un'elevata specializzazione delle funzioni e un approccio multidisciplinare ai problemi.

4. L'Unione si pone altresì la finalità strategica di perseguire obiettivi, di:

- a. pari opportunità (garantire a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli comuni);
- b. efficienza e contenimento dei costi ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti

dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;

- c. efficacia (aumentare la specializzazione degli addetti per un miglior servizio al pubblico) e maggiore qualità dei servizi;
- d. sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio, ricercando l'armonizzazione dei regolamenti;
- e. peso politico dell'area (elevare la forza contrattuale della zona rispetto ai livelli politici e amministrativi sovra ordinati)
- f. adeguatezza dimensionale (i difficili problemi di ordine ambientale, economico, sociale e migratorio richiedono enti strutturati per gestire risposte complesse);
- g. valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze, ampliando le possibilità di utilizzazione delle professionalità.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

- a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza, e a contenere i relativi costi;
- b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;
- c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni agli atti dell'Ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

Strumenti e gestione

1. Per la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare i fini istituzionali, l'Ente si avvale delle seguenti forme:

- a) in economia, attraverso l'utilizzo delle proprie strutture, organi ed uffici;
- b) in concessione o in appalto, secondo le normative vigenti;
- c) nelle altre forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'Unione può istituire uffici e servizi per la gestione unificata di competenze e funzioni proprie dei Comuni, utilizzando personale dell'Unione o dei Comuni medesimi, nonché uffici di consulenza tecnica, amministrativa e legale a servizio dell'Unione e dei Comuni stessi.

Art. 7

Funzioni e servizi dei Comuni

1. L'Unione esercita a partire dall'entrata in vigore del presente statuto, in luogo e per conto dei Comuni, i servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana e le funzioni assegnate all'Organismo di gestione dell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) previsto dalla L.R. 24/2012;

2. L'Unione può assumere l'esercizio di altre funzioni di competenza dei Comuni aderenti. In tal caso, le funzioni ed i servizi sono svolti dall'Unione nei modi e nei limiti stabiliti in appositi atti convenzionali.

3. Nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni che rientrano nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, l'Unione può assumere l'esercizio di funzioni di competenza di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per esercitante limitatamente al territorio dei comuni associati.

4. Le modifiche relative alle funzioni oggetto dell'esercizio associato tra i comuni dell'Unione comportano modifica statutaria.

Art. 8

Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7

1. L'Unione può esercitare tutte le funzioni e i servizi di competenza comunale, diversi da quelli previsti nell'art. 7 per tutti i Comuni o per parte di essi e attivarli e renderli effettivi in modo progressivo.

2. L'effettivo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 7 è determinato dall'adozione di una delibera consiliare del Comune interessato, che determina la data di trasferimento della funzione e prende atto del piano operativo trasmesso dall'Unione, nel quale devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza del comune e dell'Unione, l'organizzazione del servizio nonché i costi a carico degli enti.

3. Gli organi dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze adottano gli atti regolamentari, organizzativi e operativi utili al regolare svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo.

Art. 9

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 10

Disciplina regolamentare

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni, all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in, difformità.

Art. 11

Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o, assegnate

1. A partire dall'entrata in vigore del presente statuto, l'Unione subentra in tutte le funzioni attualmente esercitate dal Consorzio ATO BA/4 nonché in tutte le obbligazioni attive e passive, nei progetti e nelle attività avviate dallo stesso Consorzio ATO BA/4.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica automatica del presente Statuto.

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 12

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a. Il Consiglio
- b. La Giunta
- c. il Presidente

2. Gli organi di governo sono costituiti da sindaci e consiglieri dei comuni associati.

3. Chi riveste una carica negli organi di governo dell'Unione cessa dalla carica nei casi, con le modalità e nei termini previsti dal TUEL e s.m.i. e dal presente Statuto.

4. Il Sindaco del comune associato è componente di diritto del Consiglio e della Giunta dell'Unione. In detti organi è sostituito dal vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo seguente; se il vicesindaco non è in carica, il Sindaco è sostituito dall'assessore del comune in carica più anziano di età.

5. La decadenza per qualsiasi motivo dalla carica di sindaco o di consigliere presso il comune comporta la contestuale decadenza dalla carica di componente degli organi di governo dell'Unione.

6. Il funzionamento della Giunta e del Consiglio dell'Unione è disciplinato da appositi regolamenti interni.

Art. 13

Incompatibilità dei componenti degli organi di governo

1. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'Unione i sindaci o consiglieri dei comuni associati all'Unione che:

- a. siano dipendenti dell'Unione, salvo che posti in aspettativa non retribuita;
- b. si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del TUEL e s.m.i. nei confronti dell'Unione, salvo che per il fatto connesso con l'esercizio del mandato di sindaco o di consigliere comunale.

2. Quando si verifica una situazione di incompatibilità il Consiglio, dell'Unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del TUEL e s.m.i.

3. Se l'amministratore dichiarato incompatibile è un sindaco si applica quanto previsto al successivo comma 4 del presente articolo. In caso di incompatibilità anche del vicesindaco, questi è sostituito, dall'assessore del comune più anziano di età, e in caso di ulteriore incompatibilità, dall'assessore del comune che segue nell'ordine di anzianità. La cessazione in qualsiasi momento della causa di incompatibilità del sindaco è accertata dal Consiglio dell'Unione e comporta il reintegro nelle funzioni di componente del Consiglio e della Giunta dell'Unione, in sostituzione del vicesindaco o dell'assessore del comune.

4. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica.

5. Il soggetto che sostituisce il sindaco ai sensi del comma 3 cessa comunque dalla carica di componente del consiglio e della Giunta dell'Unione a seguito di cessazione dalla carica di assessore del comune. In tal caso è sostituito a sua volta dall'assessore del comune in carica che segue l'ordine di anzianità.

Art. 14

Dimissioni dei componenti degli organi di governo

1. Le dimissioni volontarie da presidente dell'Unione o da consigliere dell'Unione, indirizzate rispettivamente alla Giunta o al Consiglio, devono essere presentate personalmente o per il tramite

del segretario generale del comune di appartenenza, anche a mezzo e-mail. Esse sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell'Unione sono prive di effetti. Sono altresì prive di effetti le dimissioni dagli organi collegiali dell'Unione della persona che sostituisce il sindaco nei casi previsti.

Art. 15

Prerogative e responsabilità degli organi di governo dell'Unione

1. Le prerogative dei componenti degli organi di governo dell'Unione sono disciplinate dalle norme in materia di enti locali.

2. Ai componenti degli organi di governo dell'Unione si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

Art. 16

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto, per ciascuno dei comuni associati, dal sindaco e da due rappresentanti elettivi, uno di maggioranza e uno di minoranza, ovvero, nel caso di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, da quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza. Nell'eventualità di assenza di minoranza comunale in uno o più comuni associati, derivante dall'originaria composizione del consiglio comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi del comune o dei comuni interessati sono solo quelli di maggioranza e il numero dei componenti del consiglio dell'Unione è automaticamente ridotto fino al rinnovo del consiglio o dei consigli comunali interessati.

2. Per garantire un'idonea rappresentanza di "genere" all'interno del Consiglio dell'Unione si applicano le disposizioni indicate al successivo articolo 17. Il Consiglio dell'Unione in cui, a seguito dell'elezione dei componenti da parte di tutti i

Comuni dell'Unione, non siano presenti consiglieri di entrambi generi è sciolto di diritto e dovrà essere ricostituito.

3. I rappresentanti elettivi sono eletti dal consiglio comunale mediante, voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71 e 73 del TUEL e s.m.i. Nel caso in cui i componenti elettivi siano 4, i consiglieri di maggioranza e di minoranza eleggono distintamente i propri rappresentanti con voto limitato ad uno. Le elezioni avvengono nel rispetto delle disposizioni sulla rappresentanza di genere indicate al successivo articolo 23.

4. Ogni comune associato provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'Unione:

a) entro 60 giorni dal proprio insediamento, quando il consiglio comunale è stato rinnovato; trascorso tale termine sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti, sia di maggioranza che di minoranza, che nelle ultime elezioni hanno totalizzato il maggior numero di preferenze individuali.

b) in tutti gli altri casi, entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione.

5. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi di un comune non siano eletti nei termini stabiliti nel precedente comma, si procede all'individuazione dei componenti secondo quanto previsto nel precedente comma 4, lett. a).

6. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell'Unione da parte dei rappresentanti dei comuni, la composizione del consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione di sostituti o di entrata in carica di componenti di diritto individuati ai sensi del precedente comma.

7. Il Consiglio del comune può, in ogni tempo, con le procedure indicate nel presente articolo e nel successivo articolo 23, sostituire i rappresentanti eletti o quelli individuati di diritto. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito.

8. Il rappresentante del comune entra in carica al momento dell'elezione a consigliere dell'Unione; se è decorso inutilmente il termine per l'elezione, il rappresentante individuato di diritto entra in carica allo spirare del termine medesimo.

9. Il rappresentante del comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta del consiglio successiva all'entrata in carica. Se il consiglio dell'Unione è stato sciolto i nuovi consiglieri esercitano le funzioni dalla data di insediamento del nuovo consiglio.

10. Il consiglio dell'Unione provvede, in apertura di seduta, mediante apposita deliberazione, previa verifica di eventuale casi di incompatibilità a convalidare l'entrata in carica del rappresentante eletto o individuato di diritto.

11. Ferme restando le cause di nullità disciplinate dall'articolo 58 del TUEL e s.m.i., il rappresentante del comune cessa dalla carica di consigliere dell'Unione nei seguenti casi:

- a. dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio dell'Unione, nei casi previsti dal TUEL e s.m.i.;
- b. dalla data di adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale;
- c. dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dall'articolo 59 del TUEL e s.m.i. la cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto a consigliere dell'Unione;
- d. dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69 del TUEL e s.m.i.;
- e. in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale, dal momento di detta cessazione;
- f. dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere dell'Unione sono state assunte al protocollo dell'Unione;
- g. dal momento in cui il consiglio dell'Unione ha deliberato la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del consiglio come previsto dall'art. 23 del presente Statuto.

12. Il rappresentante del comune cessa, altresì, dalla carica di consigliere dell'Unione dal momento dell'elezione del sostituto ai sensi del comma 10 del presente articolo.

13. Se la cessazione a consigliere dell'Unione avviene dopo la convocazione del consiglio dell'Unione, essa può essere rilevata anche al momento

dell'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione con il sostituto. In tal caso, la comunicazione al sostituto della sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del consiglio ed egli ha titolo per parteciparvi; la seduta può comunque aver luogo anche in assenza del sostituto.

14. Il Commissario del comune, nominato ai sensi dell'articolo 141 del TUEL e s.m.i., sostituisce il sindaco e i rappresentanti del comune all'interno del Consiglio dell'Unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti dei comuni.

Art. 17

Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentati del comune nel Consiglio dell'Unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il Sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel Consiglio dell'Unione si applica in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

4. Quando i rappresentanti che spettano al comune nel Consiglio dell'Unione sono, oltre al Sindaco, in numero di due, in ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del consigliere di maggioranza e del consigliere di minoranza ciascun consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

5. Quando i rappresentanti che spettano al comune nel Consiglio dell'Unione sono, oltre al Sindaco, in numero di quattro, e il Sindaco è dello stesso genere di quello prevalente nel consiglio

comunale e tra i consiglieri vi sono persone di entrambi i generi, si procede, con voto disgiunto limitato a uno, prima all'elezione dei due rappresentanti di minoranza, e poi all'elezione dei due di maggioranza. Se nessuno dei rappresentanti di minoranza che risultano eletti è di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri di maggioranza vi sono persone di entrambi i generi, la votazione per l'elezione dei rappresentanti di maggioranza è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la prima votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una seconda votazione, che è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la seconda votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una terza votazione, che è valida anche se non risulta eletto nessun rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

Art. 18

Insediamiento del Consiglio dell'Unione a seguito di scioglimento

1. Al verificarsi dello scioglimento del Consiglio dell'Unione, ogni comune aderente all'Unione provvede entro 30 giorni alla elezione dei propri rappresentanti; in caso contrario si provvede alla nomina dei componenti di diritto come previsto dal presente Statuto.

2. La prima seduta del nuovo consiglio viene convocata dal Presidente in carica dell'Unione entro 45 giorni dall'avvenuto scioglimento del consiglio stesso.

3. Il consiglio dell'Unione provvede, nella sua seduta di insediamento, mediante apposita deliberazione da assumere all'inizio della seduta prima di affrontare qualsiasi altro argomento, alla convalida dei consiglieri eletti o individuati di diritto, previa verifica di eventuale casi di incompatibilità.

Art. 19

Competenze del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Ha competenza

limitatamente agli atti fondamentali, per i quali si applica, nelle parti compatibili, l'articolo 42 del TUEL e s.m.i. Esercita le proprie competenze al fine di assicurare che l'azione dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione.

2. Il Consiglio è presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio dell'Unione.

3. Consiglio approva a maggioranza assoluta il proprio regolamento di funzionamento, ai sensi dell'articolo 39 comma 2 del TUEL e s.m.i.

Art. 20

Il Presidente del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente, eletto a maggioranza tra i consiglieri dell'Unione nella prima seduta del Consiglio.

2. Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività secondo quanto stabilito dal regolamento.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito nelle sue funzioni dal Presidente dell'Unione.

4. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede a nuova elezione secondo le modalità di cui al comma 1.

Art 21

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute successive a quella di insediamento sono convocate dal Presidente del Consiglio con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.

2. La seduta può essere di carattere ordinario, straordinario o urgente, secondo le previsioni del regolamento di funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.

4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.

6. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Art. 22

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

3. I Consiglieri dell'Unione, in quanto eletti dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali, di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.

Art. 23

Decadenza dei consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.

2. Le assenze, per motivi di salute, lavoro, famiglia e altre giustificate ragioni, sono presentate al Presidente del Consiglio della seduta prima dell'inizio della stessa.

3. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 1.

Art. 24

Il Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è scelto tra i sindaci dei comuni aderenti all'Unione, con una rotazione estesa a tutti i comuni aderenti all'Unione; l'elezione è riservata ai sindaci che non hanno già ricoperto l'incarico con mandato triennale.

2. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati che rappresentino almeno il 60% della popolazione.

3. Il Presidente entra in carica al momento dell'elezione e vi resta per il periodo di 3 anni.

4. In ogni caso, se il Presidente cessa dalla carica di Sindaco, cessa altresì automaticamente dalla carica di Presidente dell'Unione. In tal caso il Sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del sindaco Presidente dell'Unione può essere nominato dalla Giunta alla carica di Presidente dell'Unione dalla data di proclamazione a Sindaco e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al presidente cessato. La carica di Presidente non può in nessun caso essere assunta da un Commissario nominato in sostituzione del Sindaco.

5. Salvo quanto previsto al recedente comma, in ogni caso di impedimento temporaneo o in caso di dimissioni volontarie dalla carica o altra circostanza che generi un periodo di vacanza dovuto alla cessazione del presidente in assenza di sostituto, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente dell'Unione.

Art. 25

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Unione ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente. Esercita, nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione e salvo diversa previsione regolamentare della singola funzione, le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente Statuto.

2. In particolare il Presidente dell'Unione:

- a) nomina e revoca i dirigenti dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta;
- b) nomina il Segretario dell'Unione;
- c) revoca il Segretario dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta;
- d) convoca e presiede la Giunta, stabilisce l'ordine del giorno, sottoscrive le deliberazioni adottate dalla Giunta vigilando sulla loro esecuzione;
- e) invia entro il 15 aprile di ciascun anno un rapporto ai comuni; aderenti circa le principali attività svolte dall'Unione nell'anno precedente, nel quale deve essere evidenziata l'implementazione del livello di efficienza, efficacia ed economicità nonché i costi dei singoli servizi;
- f) sovrintende e vigila sull'attività complessiva dell'Unione, promovendo, ove occorra, indagini e verifiche;

- g) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dalla convenzione, dai regolamenti o da deliberazioni della Giunta,
- h) vigila sull'osservanza, da parte degli Esecutivi di settore e del Segretario Generale, degli indirizzi della Giunta per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi dell'Unione;
- i) assicura in linea generale il collegamento ed il coordinamento dell'attività della Giunta con quella degli Esecutivi e del Segretario Generale;
- j) può attribuire e all'occorrenza revocare specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta.

Art. 26

Il Vicepresidente dell'Unione

1. Vicepresidente dell'Unione, nominato dal Presidente tra i membri della Giunta ed escludendo ogni volta i sindaci che hanno già ricoperto l'incarico con mandato triennale, sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea nonché nei casi di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità, cessazione per scadenza del mandato del presidente, fino all'elezione del nuovo presidente.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del presidente che del Vicepresidente, le funzioni di Vicepresidente dell'Unione sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età escludendo ogni volta i sindaci che abbiano già ricoperto il ruolo di presidente dell'Unione.

Art. 27

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta da tutti i sindaci dei comuni associati che t siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione, il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella Giunta dell'Unione il sindaco cessato.

Art. 28

Sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta sono convocate su indicazione del Presidente dell'Unione con comunica-

zione indicante l'ordine del giorno, a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail dei sindaci o altro indirizzo da essi indicato. Le sedute ordinarie possono svolgersi in un giorno prestabilito della settimana.

2. Le sedute di carattere urgente e quelle che si svolgono in un giorno prestabilito e costante della settimana possono essere convocate con un preavviso minimo di 24 ore. Negli altri casi è richiesto, un preavviso non inferiore a 72 ore.

3. La Giunta adotta, nel rispetto delle previsioni statutarie, un proprio regolamento di funzionamento.

4. Per la partecipazione in giunta, i Sindaci possono delegare esclusivamente i propri assessori Comunali. L'eventuale delega ha valore solo per la seduta di giunta a cui si riferisce. Non sono possibili deleghe generiche.

Art. 29

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente dell'unione nel governo dell'ente ed esercita le sue funzioni in forma collegiale.

2. Il Presidente può affidare ai singoli componenti compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti. In caso di delega formale, il sindaco delegato diviene co-titolare della funzione di indirizzo politico anche nei confronti degli enti terzi.

3. La Giunta collabora con il Presidente nella gestione politica e amministrativa dell'Ente e nella attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione delle strutture amministrative dell'Ente e svolge attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio.

4. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Presidente del Segretario Generale e dei Dirigenti. Uniforma la propria attività ai principi della collegialità, trasparenza ed efficienza.

5. È altresì di competenza della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, l'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli uffici e servizi.

6. La Giunta inoltre:

- a) riferisce al Consiglio sulla propria attività;
- b) promuove l'azione, il ricorso o la resistenza in sede giudiziaria dell'Ente, qualunque sia la magistratura giudicante o il grado di appello, nonché a transigere in nome e per conto dell'Ente medesimo;
- c) nomina il difensore legale per l'assistenza e rappresentanza nelle sedi giudiziarie;
- d) predispone il Bilancio Preventivo e il Rendiconto dell'Ente che sottopone all'esame ed approvazione del Consiglio presentando annualmente una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell'Ente;
- e) determina le aliquote dei tributi con esclusione della istituzione, ordinamento e disciplina generale dei tributi e delle tariffe dei servizi;
- f) provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, sono stabiliti in atti fondamentali del Consiglio;
- g) predispone e propone i regolamenti che richiedono l'approvazione del Consiglio;
- h) designa i rappresentanti dell'Unione in Enti, Aziende ed Istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- i) approva protocolli d'intesa, progetti operativi, accordi di collaborazione e convenzioni operative attuative degli atti di programmazione;
- j) definisce i piani di riparto di contributi e provvidenze a favore di terzi;
- k) adotta gli atti e provvedimenti attuativi delle deliberazioni risoluzioni, programmi e indirizzi generali adottati dal Consiglio.;

7. La Giunta adotta nei casi di urgenza le variazioni di Bilancio di competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica dello stesso nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 30

Validità delle sedute e deliberazioni della Giunta

1. La Giunta è convocata e Presieduta dal Presi-

dente. Le sue sedute non sono pubbliche. Alla Giunta, per specifiche problematiche, posso essere ammessi i rappresentanti dello Stato, Regione, Provincia ed altri Enti, oltre ai Dirigenti ed ai Funzionari dell'Unione.

2. Alle sedute partecipa il Segretario Generale.

3. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. La Giunta è validamente costituita con la presenza del 50% delle quote costituenti i Comuni dell'Unione, attribuite in rapporto alla popolazione residente e la contestuale presenza di un numero intero di componenti superiore alla metà.

4. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando ciò implichi un apprezzamento discrezionale delle qualità soggettive di una persona e una valutazione dell'azione da questi svolta.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Presidente o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia di enti locali e dall'apposito regolamento di funzionamento.

Art. 31

Particolari casi di maggioranze speciali richieste per le deliberazioni degli organi collegiali dell'Unione

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nei casi sotto individuati, sono validamente assunte con i quorum aggiuntivi (oltre al quorum ordinario sempre richiesto) rispettivamente indicati:

a) per gli atti concernenti le funzioni relative ai servizi di igiene urbana e RSU, svolte come Organismo di Gestione dell'ARO di cui alla LR 24/2012, nonché per le convenzioni inerenti l'assunzione di funzioni affidate da soggetti pubblici diversi dagli enti locali: occorre il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza

della popolazione residente nei comuni associati;

b) per gli atti concernenti le funzioni diverse da quelle previste alla lettera a): occorre il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni che hanno già trasferito operativamente la funzione.

c) per gli atti fondamentali dell'ente e le norme di organizzazione degli uffici: è richiesto il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione dei comuni obbligati; all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

d) per gli atti a carattere generale: è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione dei comuni.

2. Per "Popolazione Residente" si intende la popolazione calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente;

3. Si prescinde dalle maggioranze di cui al comma 1 nel caso in cui i sindaci dei comuni interessati risultino assenti ingiustificati riunioni degli organi collegiali.

Art. 32

Comitato di coordinamento tecnico generale

1. E' attivo presso l'Unione, senza necessità di rinnovo a seguito della nomina di un nuovo Presidente, un comitato di coordinamento tecnico generale (o CTG), così composto:

a) Il Segretario Generale dell'Unione o suo delegato;

b) Segretario Comunale o altra figura apicale individuata dal comune;

c) Dirigenti e/o responsabili di servizio dell'unione e dei comuni (componente non obbligatoria e variabile in rapporto alle materie di volta in volta trattate).

2. Il comitato si dota di un proprio regolamento di funzionamento, improntato alla massima efficacia e snellezza dei lavori e ad una rapida definizione delle questioni sottoposte alla sua attenzione.

3. comitato di coordinamento tecnico generale è convocato e presieduto dal Segretario Generale o suo delegato e assolve a funzioni di:

a) analisi dei processi e delle problematiche connessi all'implementazione delle funzioni asso-

- ciate;
- b) coordinamento delle decisioni e della attività dell'Unione in rapporto a quelle dei comuni, sia nelle aree a gestione associata che nelle altre;
- c) sviluppo organizzativo del sistema integrato Unione-comuni.

Art. 33

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nella legislazione nazionale e regionale sulle Unioni di comuni, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 34

Modello di riferimento

L'Unione assume come modello di riferimento, limitatamente alle funzioni ad essa trasferite, un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio almeno a livello comunale. Il modello è supportato dall'utilizzazione delle moderne tecnologie di informazione e comunicazione per l'interconnessione telematica tra i diversi punti della rete e tra questi ed i cittadini.

2. Gli sportelli al pubblico istituiti presso ciascun ente rappresentano in questo modello, l'interfaccia polifunzionale a cui i cittadini potranno rivolgersi, ciascuno nel proprio luogo di residenza o di lavoro, per le procedure rientranti nella competenza dell'Unione.

3. Gli sportelli decentrati, funzionanti con personale dipendente o, comandato all'Unione ovvero attraverso avvalimento di strutture comunali, assicurano, sia ai cittadini che alle imprese, servizi di informazione inerenti il sistema amministrativo locale, la ricezione di domande e istanze, l'accesso virtuale agli atti di procedimenti in cui sono direttamente interessati, la conoscenza e l'estrazione di copie relativamente ad atti amministrativi che

riguardano.

4. Il retro-sportello specializzato, organizzato su uno o più poli operativi in base a valutazioni di economicità e integrazione dei ruoli, si pone l'obiettivo di una progressiva specializzazione degli addetti, attraverso la quale incrementare la qualità e l'efficacia delle prestazioni al pubblico.

5. La connessione telematica permanente tra gli Sportelli al pubblico e il retro-sportello specializzato è in grado di contemperare le due: opposte esigenze di prossimità dei servizi ai cittadini e alta specializzazione settoriale degli addetti, indispensabile nella moderna società complessa.

Art. 35

Principi e criteri generali

1. L'Unione informa l'organizzazione dei servizi e del personale a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.

2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e dal Segretario Generale, nel rispetto del principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre il Segretario Generale, i dirigenti, i responsabili delle unità organizzative di vertice sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione.

3. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

Art. 36

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'Unione salvaguardia i livelli professionali del personale di ruolo dei Comuni aderenti e della stessa Unione.

2. Il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, sulla base dei principi di cui all'art. 36 e dei criteri deliberati dal Consiglio, definisce le regole di organizzazione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai respon-

sabili di servizio.

3. Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 37

Struttura tecnico-operativa

1. L'Unione è dotata di una propria struttura tecnico-operativa formata da proprio personale, a cui compete l'attività gestionale, che risponde al Segretario Generale.

2. Il personale dell'Unione è composto da:

- a) Dipendenti del soppresso Consorzio ATO BA4;
- b) Dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
- c) Dipendenti reclutati direttamente dall'Unione in base alle vigenti norme.

3. I Comuni aderenti all'Unione si impegnano a garantire, eventualmente anche con l'utilizzo di forme di convenzione, la struttura ed il personale necessario per l'operatività dell'Ente e per il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi delegati.

4. L'Unione nello svolgimento dei propri programmi, anche in virtù del progressivo trasferimento di servizi e funzioni comunali, utilizzerà prioritariamente il personale dei Comuni aderenti.

5. L'Unione si avvale, per tutte le sue attività, di personale a tempo determinato e indeterminato, assunto con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto nazionale di categoria.

6. L'Unione può avvalersi, a diverso titolo, di personale della Regione, della Provincia, dei Comuni o di altre Pubbliche Amministrazioni.

7. Per la definizione dell'assetto organizzativo si fa riferimento ai principi ed ai criteri fissati dai decreti legislativi n. 267/00 e n. 165/01 e loro successive modifiche ed integrazioni.

8. Il modello organizzativo, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la dotazione e le modalità di acquisizione e gestione del personale sono definiti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/00.

9. I regolamenti di cui al comma precedente sono adottati dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

10. L'Unione si avvale, quale ordinaria soluzione organizzativa, di uffici, servizi, professionalità, dipendenti degli Enti locali consorziati, tramite gli istituti

della convenzione, comando, distacco e mobilità.

11. Rientrano nella esclusiva competenza dei dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative di vertice tutti i compiti ad essi attribuiti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.

12. Lo status giuridico ed economico dei dipendenti è disciplinato dalla normativa di settore e dai CCNL di categoria applicabili agli EELL.

13. In assenza di responsabili delle unità organizzative di vertice, tutti i compiti ed i poteri attribuiti ad essi dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti sono esercitati dal Segretario Generale.

Art. 38

Avvalimento di unità organizzative comunali

1. L'Unione può avvalersi, per lo svolgimento di funzioni a livello decentrato sul territorio (comunale e subcomunale), di unità organizzative comunali, previo assenso del comune interessato e a seguito di accordo operativo con i dirigenti o funzionari preposti alle stesse.

2. L'avvalimento è utilizzabile soltanto allorché le prestazioni richieste vengano ad essere svolte esclusivamente nel territorio del comune avvalso, nell'interesse e a beneficio del comune medesimo.

Art. 39

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è titolare della funzione di direzione dell'Ente e delle funzioni di raccordo tra gli organi politici e la tecno-struttura

2. L'incarico di Segretario Generale viene conferito, confermato è revocato dal Presidente dell'Unione, scegliendo tra Segretari Comunali, Dirigenti e Funzionari Amministrativi anche di Enti e società diversi da quelli aderenti, purché in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera di dirigenti pubblici ed in possesso specifiche esperienze e titoli professionali.

3. In caso di vacanza, assenza o impedimento il Presidente individua, prioritariamente tra i dipendenti dell'Unione o, in mancanza, tra quelli degli enti consorziati, il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti necessari per provvedere alla temporanea sostituzione.

4. Il Segretario Generale è nominato per un periodo pari a quello previsto dall'art. 19 del D.Lgs 165/2001 e può essere riconfermato, a scadenza contrattuale.

5. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione l'incarico di Segretario Generale è attribuito al Segretario del soppresso Consorzio ATO BA4.

Art. 40

Competenze del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è l'organo cui compete la sovrintendenza sull'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini dell'Unione.

2. Il Segretario Generale svolge tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non siano espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.

3. Al Segretario Generale spetta la rappresentanza legale dell'Unione in giudizio.

4. A tale organo competono, inoltre, le seguenti attribuzioni:

- a) esercita le attribuzioni previste dall'art. 97 del d.lgs. n. 267/00, per i Segretari Comunali e provinciali;
- b) verifica l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali da parte dei responsabili delle unità organizzative di vertice;
- c) sottopone alla Giunta lo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale, lo schema del conto consuntivo;
- d) ha la direzione sui dirigenti e sui responsabili delle unità organizzative di vertice dell'Unione e la sovrintendenza degli uffici;
- e) adotta i provvedimenti per assegnare e verificare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività e l'efficacia dell'apparato dell'Ente;
- f) irroga i provvedimenti disciplinari relativi al personale dipendente, nel rispetto delle procedure previste dai CCNL di categoria e dall'apposito regolamento;
- g) nomina i componenti delle commissioni di gara e di concorso;

- h) presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula i contratti, salvi i casi in cui siano assegnati degli incarichi e/o le funzioni dirigenziali ai responsabili delle unità organizzative di vertice;
- i) adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano l'Unione verso l'esterno;
- j) adotta gli atti di competenza dei responsabili delle unità organizzative di vertice e del responsabile del servizio finanziario, in caso di loro assenza o impedimento;
- k) firma la corrispondenza e gli atti che non sono di competenza del Presidente e dei responsabili delle unità organizzative di vertice;
- l) esercita tutte le attribuzioni che non siano dalla legge, dai regolamenti o dal presente Statuto attribuite alla competenza del Consiglio, della Giunta, del Presidente e dei responsabili delle, unità organizzative di vertice.

Art. 41

Trattamento giuridico ed economico

1. Il trattamento giuridico ed economico del Segretario Generale è disciplinato dal contratto collettivo nazionale area dirigenziale delle imprese di servizi pubblici degli Enti Locali/Regioni - Autonomie locali, dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti in materia di pubblico impiego.

Art. 42

Incompatibilità e responsabilità

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Segretario Generale, è inibita la possibilità di esercitare ogni altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Presidente dell'Unione.

2. Non possono essere assegnati incarichi dirigenziali e/o professionali o ricoprire la carica di Segretario Generale dell'Unione i ponenti delle Giunte e dei Consigli degli enti locali aderenti.

3. Il Segretario Generale ed il personale dell'Unione sono soggetti alla responsabilità amministrativa, civile e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

Art. 43

Responsabili delle unità organizzative di vertice

1. I responsabili delle unità organizzative di vertice, ognuno per le materie e attribuzioni di competenza, in particolare:

- a) provvedono alla gestione con proprie determinazioni, con le quali impegnano le spese, ed impegnano l'Unione verso l'esterno;
- b) stipulano i contratti dell'Unione;
- c) presiedono le commissioni di gara e di concorso;
- d) rispondono dei procedimenti loro assegnati e dei risultati della gestione;
- e) appongono i pareri sulle proposte di deliberazioni sottoposte all'approvazione del Consiglio e della Giunta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 del d.lgs. n. 267/00;
- f) sottoscrivono gli ordinativi di pagamento e di incasso e le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui, unitamente al responsabile del servizio finanziario;
- g) sottoscrivono le delegazioni di pagamento;
- h) esercitano le altre attribuzioni loro assegnate dalla legge, dallo Statuto dai regolamenti.

Art. 44

Deliberazioni e determinazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta vengono sottoscritte; dal Presidente e dal Segretario Generale, il quale ultimo provvede all'affissione all'albo dell'Unione e cura, quando prevista, la trasmissione delle deliberazioni del Consiglio, entro quindici giorni, agli enti aderenti per la pubblicazione ai rispettivi albi.

2. Le determinazioni del Segretario Generale e dei responsabili delle, unità organizzative di vertice diventano esecutive al momento, dell'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario in caso di provvedimento comportante impegno di spesa o una minore entrata. Le determinazioni vengono pubblicate all'albo.

3. Le determinazioni di ordinazione e liquidazione delle spese sono, sottoscritte dal solo Segretario Generale o responsabile dell'unità organizzativa di vertice e non necessitano di pubblicazione per esteso.

CAPO IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO
E CONTABILE

Art. 45

Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi per gli Enti Locali.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 46

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, riveniente dal soppresso Consorzio ATO BA4, da quanto ad esso conferito in dotazione dai Comuni e dai beni immobili e mobili comunque acquisiti dall'Unione nell'esercizio della propria attività.

2. All'Unione possono essere attribuiti in amministrazione dai Comuni associati le immobilizzazioni ed i beni strumentali, comunque denominati, funzionali all'esercizio delle funzioni ad esso affidati.

Di tali beni l'Unione tiene l'inventario.

Art. 47

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni, se delegati;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque convenzionati;

- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento.
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) prestazioni per conto di Enti;
- l) altri proventi o erogazioni;
- m) proventi per canoni e sovra-canoni idroelettrici;
- n) utili derivanti da società partecipate.

3. L'Unione, entro il 30 novembre di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione per l'anno successivo a titolo di finanziamento ordinario.

4. I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del DLgs 267/2000.

Art. 48

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

4. Nelle more dell'approvazione del primo Bilancio di Previsione, per effetto del subentro dell'Unione al Consorzio ATO BA/4 anche dal punto di vista economico-patrimoniale, si procederà ad una gestione provvisoria basata sull'ultimo bilancio approvato del soppresso Consorzio ATO BA/4.

Art. 49

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 50

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il Rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della Giunta, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

Art. 51

Rapporti finanziari con gli Enti Associati

1. I Comuni partecipano con propri fondi al fine di garantire la funzionalità dell'Ente, come disciplinato nell'art. 47 comma 4. Ogni Comune associato è tenuto a corrispondere la propria quota versandola entro il mese di giugno di ogni anno; detto versamento non potrà essere sospeso o ritardato per nessuna ragione;

2. A titolo di penale per ritardato pagamento, il Comune Associato, sarà tenuto a corrispondere, sulle somme dovute, gli interessi legali, dalla scadenza del detto termine.

3. I Comuni associati per patto espresso riconoscono che l'Unione avrà titolo a procedere per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo producendo, quale idonea prova scritta, il bilancio preventivo e/o consuntivo, che siano stati approvati dall'assemblea in caso di omesso pagamento di quote contributive.

4. L'Unione, al fine di rispettare il principio del pareggio tra entrate ed uscite, potrà chiedere ai Comuni associati di erogare contributi aggiuntivi.

Art. 52

Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Competono al Revisore le funzioni previste dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del Revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 53

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal Regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione il servizio di tesoreria verrà svolto dal tesoriere del soppresso Consorzio ATO BA4 fino alla scadenza della convenzione in essere e comunque fino al nuovo affidamento.

CAPO V**DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO**

Art. 54

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

Art. 55

Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 1 anno dalla data di costituzione, e comunque sempre nel rispetto delle disposizioni normative regionali e statali.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
- b) il Presidente dell'Unione, entro i successivi 30 giorni, pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame, della, decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune dandone notizia al Comune medesimo;
- c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al Gomma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione Puglia.

Art. 56

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al successivo comma 4.

2. La Giunta, entro 90 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

3. Il piano, unitamente ad una convenzione da stipulare con il Comune interessato al fine di disciplinare il recesso, è approvato dalla Giunta.

4. Se la convenzione non è sottoscritta entro 4 mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 55, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

5. In caso di recesso:

- a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 55, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4 o della determinazione del collegio di cui al comma 5. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;
- b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. È escluso il patrimonio derivante dalla successione del soppresso Consorzio ATO BA4. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni, dell'Unione acquisiti in tutto o in parte, con contributi statali: e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;
- c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il

personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione salvo diversa determinazione assunta nella convenzione di cui all'art. 56 comma 4;

- d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;
- e) funzioni regionali e di ARO: l'Unione continua a svolgere le funzioni attribuite dalla Regione Puglia o dal soggetto Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale quale organismo di ARO anche nel territorio del Comune receduto;
- f) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

Art. 57 *Scioglimento*

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o della Giunta dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;
- c) i Consigli comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e alla Giunta regionale. La delibera-

zione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore, dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 55. Tale termine è comunque condizionato alla formalizzazione dei consequenziali atti di competenza Regionale relativamente alle funzioni svolte quale organismo di ARO;

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 55, comma 2 lettera b);

5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 55, comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione.

Art. 58

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento, se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 4 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Contestualmente all'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:

a) Il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente che, salvo diverse intese, sarà trasferito previo raggiungimento di specifici accordi con gli Enti interessati, all'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni regionali delegate e al Comune e/o Comuni che subentrano nelle gestioni associate comunali cui, il personale medesimo era in via prevalente assegnato, ivi compresa la relativa aliquota di personale addetto alle funzioni, di carattere generale e di supporto agli organi di governo dell'Unione;

b) la successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione secondo i seguenti criteri:

1) definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'Unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell'Unione;

2) l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati;

3) il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del comune individuato per gli adempimenti di cui al punto precedente;

4) la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione dell'attività dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati;

c) il patrimonio acquisito dall'Unione sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

1) copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al momento dello scioglimento; l'assegnazione del patrimonio ai Comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'Unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati, comprese le partecipazioni societarie;

2) la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

d) i beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

1) copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento dello scioglimento;

2) assegnazione ai comuni secondo i criteri e le modalità di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

3) la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

e) I rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato di funzioni comunali saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

1) definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'unione evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese e delle entrate

2) alle singole attività o funzioni svolte dall'Unione;

3) l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati e le modalità di cessazione o trasferimento delle competenze relative alle gestioni assodate;

4) il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto precedente;

5) la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione della gestione associata e il riparto delle somme quantificate tra i Comuni secondo le modalità di riparto delle spese previste per le gestioni associate;

f) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

3. I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione del Consorzio ATO BA4 sono, assegnati secondo le disposizioni del piano.

4. Il piano è approvato dalla Giunta. Il contenuto del piano approvato, si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni, dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse, rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli Enti locali interessati, per le funzioni esercitate

dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 59

Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, convoca la Giunta, che delibera in merito alla proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole di tutti i componenti.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente dell'Unione la trasmette ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la Giunta può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni. Se la Giunta modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Giunta, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURP e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ultimo Comune che ha deliberato.

5. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni servizi di cui all'articolo 7 comma 2, la proposta di cui al comma 21 del presente articolo è corredata da uno schema di convenzione che disci-

plina termini ed effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai Consigli, comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60

Successione dell'Unione al soppresso Consorzio ATO BA/4

1. Dalla data di estinzione della Consorzio ATO BA4 l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio soppresso, compresi i rapporti di lavoro in corso.

2. Il personale assunto a qualsiasi titolo prosegue il rapporto di lavoro con l'Unione.

3. Tutti i contratti di lavoro sono trasferiti all'Unione con la posizione giuridica ed economica assegnata in base al CCNL del comparto, Enti Locali.

4. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali e finanziarie del Consorzio ATO BA4.

5. Dalla data di estinzione del Consorzio ATO BA4, l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti e dal subentro nelle funzioni da essa esercitate.

Art. 61

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti del Consorzio ATO BA/4 e per l'esercizio delle funzioni comunali quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

2. Progressivamente, entro il termine di ventiquattro mesi, il Consiglio e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno all'approvazione dei Regolamenti dell'Unione.

Art. 62

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione

determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia, che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 63

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

2. Qualora uno o più Comuni indicati all'art. 1 comma 1 - del presente Statuto non intervengano alla costituzione dell'Unione di Comuni ALTA MURGIA entro il 31/12/2012, l'Unione si intende costituita tra gli Enti aderenti che ne sottoscrivono il relativo Atto Costitutivo.

3. I Sindaci dei Comuni che hanno deliberato la costituzione dell'Unione di Comuni nei termini di cui ai precedente comma 2, sono autorizzati ad apportare, a titolo ricognitivo, le conseguenti modifiche all'Atto Costitutivo.

Art. 64

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

INDICE

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 - Costituzione e scopo dell'Unione
- Art. 2 - Denominazione sede e gonfalone
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 - Principi della partecipazione
- Art. 6 - Strumenti e gestione
- Art. 7 - Funzioni e servizi dei Comuni
- Art. 8 - Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7

Art. 9 - Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione

Art. 10 - Disciplina regolamentare

Art. 11 - Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 12 - Organi di governo dell'Unione

Art. 13 - Incompatibilità dei componenti degli organi di governo

Art. 14 - Dimissioni dei componenti degli organi di governo

Art. 15 - Prerogative e responsabilità degli organi di governo

Art. 16 - Composizione del Consiglio

Ad. 17 - Disposizioni sulla rappresentanza in genere

Art. 18 - Insedimento del Consiglio dell'Unione a seguito di scioglimento

Art. 19 - Competenze del Consiglio dell'Unione

Art. 20 - Il Presidente del Consiglio dell'Unione

Art. 21 - Sedute e deliberazioni del Consiglio

Art. 22 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 23 - Decadenza dei Consiglieri

Art. 24 - Il Presidente dell'Unione

Art. 25 - Attribuzioni del Presidente dell'Unione

Art. 26 - Il Vice-Presidente dell'Unione

Art. 27 - Composizione della Giunta

Art. 28 - Sedute della Giunta

Art. 29 - Attribuzioni della Giunta

Art. 30 - Validità delle sedute e deliberazioni della Giunta

Art. 31 - Particolari casi di maggioranze speciali richieste per le deliberazioni degli organi collegiali

Art. 32 - Comitato di coordinamento tecnico generale

Art. 33 - Norma di rinvio

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 34 - Modello di riferimento

Art. 35 - Principi e criteri generali

Art. 36 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Art. 37 - Struttura tecnico-operativa

Art. 38 - Avvalimento di Unità organizzative comunali

Art. 39 - Il Segretario Generale

Art. 40 - Competenze del Segretario Generale

Art. 41 - Trattamento giuridico ed economico

Art. 42 - Incompatibilità e responsabilità

Art. 43 - Responsabilità delle unità organizzative di vertice

Art. 44 - Deliberazioni e Determinazioni

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 45 - Principi Generali

Art. 46 - Patrimonio

Art. 47 - Finanze dell'Unione

Art. 48 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 49 - Controllo di gestione

Art. 50 - Rendiconto di gestione

Art. 51 - Rapporti finanziari con gli Enti Associati

Art. 52 - Revisore dei Conti

Art. 53 - Servizio di Tesoreria

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 54 - Durata dell'Unione

Art. 55 - Recesso del Comune

Art. 56 - Effetti e adempimenti derivanti dai recesso

Art. 57 - Scioglimento

Art. 58 - Effetti adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE e NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 - Modifiche statutarie

Art. 60 - Successione dell'Unione al soppresso Consorzio ATO BA/4

Art. 61 - Atti regolamentari

Art. 62 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art. 63 - Norme transitorie e finali

Art. 64 - Entrata in vigore


Allegato - Stemma e Gonfalone

STEMMA



GONFALONE





BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza